

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI CATTOLICA,
MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**

(Sede c/o Comune di Cattolica - Provincia di Rimini)

APPALTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE AD € 150.000,00

[Lettera di invito a gara informale per l'appalto di esecuzione di lavori pubblici di importo superiore ad € 150.000,00, da esperire mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) e dell'art. 63, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50]

PROT. n. _____
trasmessa mediante PEC _____

Data _____

Spett.le Impresa:

OGGETTO: Invito a gara informale per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dell'appalto dei lavori di "Completamento Centro di quartiere Cella", di importo superiore ad €. 150.000,00, da esperire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE COMMITTENTE: Comune di Misano Adriatico, Via Repubblica n.140 - 47843 Misano Adriatico (RN).

Codice CUP: C97B16000280004 - **Codice CIG:** 6879997122

In esecuzione della determinazione a contrattare n. 841 del 23.11.2016, adottata dal dirigente della Centrale Unica di Committenza (d'ora in poi definita "CUC") fra i Comuni di Cattolica (ente capofila), Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (nuovo Codice degli appalti e delle concessioni) ed ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la presente si informa che la Ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla gara informale per l'appalto dei lavori pubblici indicati oggetto, da esperire mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), dello stesso D.Lgs. n.50/2016, trattandosi di appalto di lavori di importo superiore ad €. 150.000,00 ed inferiore ad €.1.000.000,00.

Per l'ammissione alla gara d'appalto della Ditta in indirizzo qui di seguito si forniscono gli elementi necessari per la corretta predisposizione della documentazione da presentare alla CUC per poter partecipare alla gara informale da espletare per l'individuazione del soggetto aggiudicatario dei lavori in oggetto (cd. «norme di "lex specialis" di gara»).

NORME DI GARA
(Norme di "lex specialis" di gara)

Premesse

La presente lettera di invito contiene le norme di gara (di *lex specialis*) relative alle modalità di partecipazione delle Ditte invitate alla procedura di gara informale indetta dalla Centrale Unica di Committenza costituita fra i Comuni di Cattolica (ente capofila), Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano (in nome e per conto del Committente Comune di Misano Adriatico), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori sopra indicati.

L'affidamento dell'appalto di sola esecuzione dei lavori in oggetto avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (nel prosieguo, anche definito "Codice" o "Codice degli appalti e delle concessioni") e secondo il criterio del **minor prezzo**, inferiore all'importo dei lavori posto a base di gara indicato al successivo punto 6.2., ai sensi dell'art. 95, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, da determinare mediante la presentazione di offerta a "prezzi unitari", da redigere utilizzando esclusivamente la "Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione dei lavori" reperibile dal concorrente secondo le modalità nel seguito indicate.

Gli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo dei lavori in oggetto hanno ottenuto dal RUP del Comune di Misano Adriatico, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, la preventiva verifica di conformità nonché la loro conformità alla normativa vigente avente attinenza con i lavori da appaltare [in particolare, il progetto esecutivo posto a base di appalto, prevedendo un importo complessivo dei lavori da affidare di €. 250.000,00 (I.V.A. esclusa) e, quindi, di importo

inferiore alla soglia di €. 1.000.000,00 di cui all'art. 26, comma 6, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, ha ottenuto ai sensi delle medesime norme la validazione favorevole da parte del RUP con atto del 27.10.2016 (Tavola V.V.P.)).

Il luogo di esecuzione dei lavori è in Comune di Misano Adriatico, in località (frazione) "Cella".

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: **C97B16000280004**.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 6879997122.

Gli elaborati di progetto esecutivo posti a base di gara sono liberamente e gratuitamente consultabili collegandosi al link www.ftpmisano.it/CentroCella.zip.

Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori

1. CENTRALE DI COMMITTENZA [art. 3, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016]:

- 1.1. Centrale Unica di Committenza costituita fra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano, Piazza Roosevelt n. 5 - 47841 Cattolica (RN), profilo di committente <http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/area-istituzionale/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/profilo-del-committente> [art. 3, c. 1, lett. nnn), del D.Lgs. n. 50/2016] - tel. 0541/966672 - telefax: 0541/966793 - e-mail: coppolapatrizia@cattolica.net o bertidaniela@cattolica.net - PEC protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it.
- 1.2. Responsabile del Procedimento per la sola fase di affidamento dell'appalto (RdP della CUC) ai sensi dell'art. 31 del Codice è la **Dott.ssa Claudia M. Rufer**, con sede nel Comune di Cattolica, Piazza Roosevelt n. 5 - 47841 Cattolica (RN), telefono 0541/966672 - telefax 0541/966793 - e-mail: ruferscia@comune.cattolica.net.

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE COMMITTENTE (STAZIONE APPALTANTE) [art. 3, comma 1, lett. a) ed o), del D.Lgs. n. 50/2016]:

- 2.1. Comune di Misano Adriatico - Provincia di Rimini (RN), Via Repubblica n. 140 - c.a.p.: 47843 - tel. centralino 0541/618411 - telefax 0541/613774 - PEC: comune.misanoadriatico@legalmail.it - e-mail generale: info@comune.misano-adriatico.rn.it.
- 2.2. Servizio interessato all'appalto: Settore Tecnico Ambientale - Responsabile del Procedimento (RUP) per le fasi di progettazione, esecuzione e collaudo: Geom. Alberto Gerini (telefono diretto: 0541-618456) telefax Settore STA 0541-613496 - sito Internet Comune di Misano Adriatico: <http://www.misano.org> - e-mail RUP: a.gerini@comune.misano-adriatico.rn.it e gerini.misano@gmail.com.

3. DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'appalto dei lavori di "Completamento Centro di quartiere Cella" da eseprire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016.

4. TIPOLOGIA APPALTO: appalto di sola esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera ll), punto 1), del Codice, di importo superiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui all'art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, con offerta economica da presentare dai concorrenti secondo il criterio del "minor prezzo" rispetto l'importo dei lavori posto a base di gara, sulla base del progetto esecutivo validato dal RUP dell'amministrazione aggiudicatrice committente (d'ora in poi definita anche "Committente") ed approvato dallo stesso Committente.

5. LUOGO, DESCRIZIONE E NATURA DEI LAVORI IN APPALTO:

- 5.1. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Misano Adriatico, in località (frazione) "Cella".
- 5.2. Natura dei lavori: lavori di **edilizia civile** (opere edilizie strutturali e di finitura), inclusa la relativa **impiantistica** elettrica, elettronica, termica ed idraulica necessaria al fine di rendere funzionale l'edificio esistente da ultimare dall'appaltatore in tutte le sue parti secondo gli elaborati di progetto posto a base di gara.
- 5.3. Descrizione dei lavori: l'intervento in appalto prevede la realizzazione di tutti i lavori necessari per completare un fabbricato esistente allo stato grezzo in Comune di Misano Adriatico, località Cella, da destinare a Centro di quartiere della stessa frazione Cella, realizzato (e non ultimato) da parte del Consorzio titolare del Comparto urbano soggetto a PUA denominato "Comparto edificatorio C2-14" in base ad un progetto risalente all'anno 2004, con inizio lavori nel corso dell'anno 2009 circa.

6. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO, CATEGORIA E CLASSIFICA, FINANZIAMENTO, TIPOLOGIA DI CORRISPETTIVO CONTRATTUALE, PAGAMENTI, TERMINI PER L'AVVIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

- 6.1. L'importo complessivo dei lavori in appalto, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze di cui all'Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (I.V.A. esclusa), ammonta ad **€. 250.000,00** (euro duecentocinquantamila/00).

- 6.2. L'importo dei lavori posto a base di gara (oneri di sicurezza da interferenze ed I.V.A. esclusi), da assoggettare a ribasso, ammonta ad **€. 245.500,00** (euro duecentoquarantacinquemilacinquecento/00).
- 6.3. L'importo degli oneri di sicurezza da interferenze, da non assoggettare a ribasso ai sensi dell'Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. n. 81/2008, ammonta ad **€. 4.500,00** (euro quattromilacinquecento/00).
- 6.4. L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni in appalto, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A al Regolamento di esecuzione del codice dei contratti approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207:

Tabella 1 – Tabella descrittiva delle lavorazioni in appalto:

Lavorazione in appalto	Categoria dei lavori (art. 61 d.P.R. n.207/10)	Classifica di importo (art. 61 d.P.R. n.207/10)	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni ai fini della gara e dell'esecuzione	
						Categoria prevalente o scorporabile	Categoria subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG 1	I [^]	SI	250.000,00	100%	Prevalente	SI, nella misura max. del 30%
Totale				250.000,00	100%		

- 6.5. Trattandosi di appalto di sola esecuzione di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui all'art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che i lavori in appalto rientrano nel **"Sistema unico di qualificazione"** previsto dallo stesso art. 84 per gli esecutori di lavori pubblici.

Pertanto, in relazione al possesso dei **requisiti di ordine speciale** (economico-finanziari e tecnico-professionali) prescritti dal combinato disposto dell'art. 83, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 e dell'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che la qualificazione in gara dei concorrenti è **ammessa esclusivamente** mediante il possesso di valida **Attestazione SOA** per categorie ed importi adeguati a quelli in appalto e, quindi, in relazione a quanto indicato nella precedente **Tabella 1**, esclusivamente nella **categoria di opere generali OG 1 "Edifici civili e industriali"** e per almeno la **classifica I[^]** (almeno per un importo fino ad €. 258.000,00).

È fatta comunque salva la procedura di avvalimento di detti requisiti ai sensi dell'art. 89 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, attivabile solo qualora il concorrente non sia qualificato in proprio con il possesso di detti requisiti di ordine speciale.

- 6.6. In relazione a quanto indicato nei precedenti punti 5.2., 6.4. e 6.5. (si veda anche l'Art. 4, commi 5 e 6, del CSA), si specifica che la **categoria prevalente OG1 "Edifici civili e industriali"** è costituita sia da lavorazioni edili e sia da lavorazioni **impiantistiche disaggregabili** indicate nella **Tabella A** inclusa nell'Art. 4, comma 6, lettera **c)**, del CSA (la categoria prevalente **OG1** comprende anche la realizzazione delle relative **opere impiantistiche** necessarie a finire in ogni parte ed a rendere funzionale l'edificio in appalto, appartenenti alle seguenti tre sottocategorie disaggregabili):

- sottocategoria di opere specializzate **OS3 "Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie"**, per un importo di progetto (inclusa la quota parte degli oneri di sicurezza da interferenze) di **€. 2.344,20** oltre l'I.V.A.;
- sottocategoria di opere specializzate **OS28 "Impianti termici e di condizionamento"**, per un importo di progetto (inclusa la quota parte degli oneri di sicurezza da interferenze) di **€. 31.963,34** oltre l'I.V.A.;
- sottocategoria di opere specializzate **OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi"**, per un importo di progetto (inclusa la quota parte degli oneri di sicurezza da interferenze) di **€. 25.146,86** oltre l'I.V.A.;

le quali, per le ragioni sopra indicate (in attuazione ed in conformità sia alla "declaratoria" della categoria di opere generali OG1 e sia alla definizione di "categorie di opere generali" contenute nell'Allegato A al d.P.R. n.207/2010), risultano tutte ascrivibili ed appartenenti alla categoria prevalente **OG1** e che, quindi, in relazione alle vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici, non vengono individuate nella presente lettera di invito quali autonome **"categorie di opere scorporabili"** assumibili da concorrenti plurisoggettivi [raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. e aggregazioni di imprese di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016] di tipo verticale [peraltro, la suindicata sottocategoria disaggregabile **OS3** non raggiunge neppure l'importo minimo del 10% dell'importo dei lavori in appalto affinché possa anche solo valutarsi l'individuabilità, con la documentazione di gara, di una categoria scorporabile: si veda l'abrogato art. 108, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 richiamato dall'ancora vigente art. 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 maggio 2014, n. 80].

Da ciò consegue che le suddette lavorazioni **impiantistiche** appartenenti alle tre sottocategorie disaggregabili **OS3, OS28 ed OS30**, non rilevano, in sede di gara d'appalto, ai fini del possesso dei **requisiti di qualificazione** del concorrente (requisiti di ordine speciale da possedere da tutti i concorrenti per l'ammissione alla gara: requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016) e, pertanto, le stesse

lavorazioni **impiantistiche** possono essere eseguite direttamente dall'appaltatore, anche se questi non sia in possesso in sede di gara dei requisiti di qualificazione relativi alle tre sottocategorie impiantistiche disaggregabili OS3, OS28 ed OS30, **ma a condizione** che l'appaltatore che sia anche esecutore dei suddetti lavori **impiantistici** possieda in proprio, alla data di stipula del contratto d'appalto o alla data di inizio dei lavori stessi, i **requisiti abilitanti** prescritti dagli **articoli 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37** (Decreto del Ministero dello sviluppo economico) in materia di "Attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" (ex legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di "Sicurezza degli impianti tecnici"), dovendo l'esecutore delle medesime lavorazioni impiantistiche rilasciare obbligatoriamente le prescritte "**Dichiarazioni di conformità**" degli impianti realizzati alla regola dell'arte.

In alternativa alla necessità per l'appaltatore che sia anche esecutore dei suddetti lavori **impiantistici** appartenenti alle tre sottocategorie disaggregabili **OS3, OS28 ed OS30** di dover possedere, alla data di stipula del contratto d'appalto o alla data di inizio dei lavori stessi, i **requisiti abilitanti** prescritti dagli artt. 3 e 4 del D.M. n.37/2008, è la possibilità di **subappaltare** o di **affidare a cottimo** ai sensi dell'**art. 105** del D.Lgs. n. 50/2016 tutti gli stessi lavori impiantistici ad imprese idoneamente qualificate ad eseguirle: infatti, l'**intero importo** di progetto dei lavori in appalto relativo alle **opere impiantistiche** rientranti nella categoria prevalente **OG1** (lavori rientranti nelle definizioni delle tre sottocategorie disaggregabili OS3, OS28 ed OS30) potrà anche essere eseguito da una o più impresa/e **subappaltatrice/i** o **cottimista/e** sempreché la sommatoria dei relativi importi di subcontratto (inclusi gli importi degli eventuali subcontratti stipulati per i subappalti o cottimi relativi alle lavorazioni **edili** previste in progetto) sia contenuta nel limite di importo massimo di subappaltabilità del **30%** (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (il subappalto/cottimo di dette lavorazioni, però, sarà autorizzabile dal Committente solo qualora le lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare o affidare a cottimo siano state preventivamente dichiarate in sede di offerta dal concorrente come oggetto di subappalto/cottimo); in tal caso l'**impresa subappaltatrice/cottimista**, oltre a possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui, rispettivamente, agli artt. 80 e 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, deve anche essere in possesso dei prescritti requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) necessari per la loro esecuzione (in funzione dell'importo dei lavori del relativo subcontratto da stipulare fra appaltatore e subcontraente), secondo una delle seguenti modalità tra loro del tutto alternative:

- a) *per le imprese che non possiedono idonea Attestazione SOA nelle categorie SOA indicate nelle successive lettere b) e/o c):* importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione della richiesta di autorizzazione del subappalto o del cottimo, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni specificate nell'art. 90, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, relativamente all'importo della singola lavorazione per la quale si deve autorizzare il subappalto/cottimo;
- b) *per le imprese che intendono eseguire in subappalto/cottimo **lavori edilizi e strutturali** e che possiedono idonea Attestazione SOA:* Attestazione SOA esclusivamente nella categoria prevalente OG1 "Edifici civili e industriali";
- c) *per le imprese che intendono eseguire in subappalto/cottimo i **lavori impiantistici** e che possiedono idonea Attestazione SOA:* Attestazione SOA esclusivamente in una delle tre sottocategorie SOA pertinenti ai lavori da subappaltare o da affidare a cottimo (OS3, OS28 ed OS30).

6.7. L'appalto è interamente finanziato mediante mezzi di bilancio del Committente.

6.8. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà interamente "**a misura**", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice: pertanto, il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto, da determinare mediante la presentazione di offerta a "**prezzi unitari**", da redigere utilizzando esclusivamente la "*Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione dei lavori*" reperibile dal concorrente secondo le modalità nel seguito indicate.

6.9. Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. nella misura vigente al momento della fatturazione (sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto dei lavori in oggetto).

6.10. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del Codice, all'appaltatore verrà corrisposta secondo le modalità ivi indicate (qualora questi lo richieda e dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa), un'**anticipazione** pari al 20% (venti per cento) dell'importo netto di contratto, da erogare comunque solo dopo la sottoscrizione del contratto: si rimanda all'Art. 26 del Capitolato Speciale d'appalto (d'ora in poi anche definito "CSA").

6.11. Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 e succ. modif.. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e succ. modif..

6.12. L'appalto **non è suddiviso** in lotti [né in lotti funzionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera qq), del Codice e né in lotti prestazionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera ggggg), del Codice] in quanto, per quanto previsto dall'art. 51,

comma 1, 2° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, le opere in appalto non sono né funzionalmente separabili in relazione alle caratteristiche proprie dei lavori da realizzare in considerazione anche del modesto importo dei lavori in appalto e né prestazionalmente separabili in relazione all'unica categoria dei lavori in appalto.

- 6.13. Termine per l'ultimazione dei lavori: i lavori devono essere ultimati entro **n. 300 (trecento) giorni** naturali e consecutivi (incluse le festività e le ferie estive), decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.

7. ULTERIORI REQUISITI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI IMPIANTISTICHE IN APPALTO (requisiti non strettamente necessari per l'ammissione alla gara):

- 7.1. Per l'**esecuzione** delle lavorazioni relative alle **opere impiantistiche** indicate nel precedente punto 6.6 (opere elettriche, elettroniche, termiche ed idrauliche rientranti nella definizione delle tre sottocategorie impiantistiche disaggregabili OS3, OS28 ed OS30) le quali risultano comunque incluse nella categoria prevalente **OG1** (si rimanda al precedente punto 6.6.), l'impresa che realizzerà dette opere impiantistiche dovrà possedere i **requisiti tecnico-professionali** abilitanti prescritti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti tecnologici (artt. 3 e 4 del D.M. 22.01.2008, n. 37 - ex legge 05.03.1990, n. 46) quali requisiti professionali necessari per l'esecuzione delle lavorazioni impiantistiche di contratto e non "requisiti di ammissione" alla gara.

Pertanto, se l'offerente **non possiede** tali requisiti abilitanti al momento della presentazione dell'offerta ha due possibilità per poter eseguire dette **opere impiantistiche** qualora risulti aggiudicatario dell'appalto, del tutto alternative fra loro: **ipotesi a) prima della stipula del contratto** d'appalto l'appaltatore ottenga i **requisiti abilitanti** prescritti dagli art. 3 e 4 del D.M. n. 37/2008 ed esegua in proprio gli impianti - **ipotesi b)** le opere impiantistiche **vengano realizzate interamente da impresa/e subappaltatrice/i o cottimista/e** qualora la sommatoria dei relativi importi di subcontratto (inclusi gli importi degli eventuali subcontratti stipulati per i subappalti o cottimi relativi alle lavorazioni **edili** previste in progetto) sia contenuta nel limite di **importo massimo di subappaltabilità del 30%** (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (il subappalto/cottimo di dette lavorazioni, però, sarà autorizzabile dal Committente solo qualora le lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare o affidare a cottimo **siano state preventivamente dichiarate in sede di offerta** dal concorrente come oggetto di subappalto/cottimo): in ogni caso, le **imprese esecutrici** di dette lavorazioni impiantistiche dovranno necessariamente rilasciare, dopo l'ultimazione dei **lavori impiantistici** previsti in progetto, la relativa **"dichiarazione di conformità"** degli impianti realizzati prescritta dall'art. 7 del citato D.M. n. 37/2008, la quale è necessaria per poter collaudare e mettere in esercizio l'opera appaltata.

In sede di offerta, quindi, i concorrenti **devono dichiarare se possiedono o meno** i citati ulteriori **requisiti abilitanti** prescritti dagli art. 3 e 4 del D.M. n. 37/2008 necessari per l'**esecuzione** dei lavori impiantistici appartenenti alle tre sottocategorie disaggregabili OS3, OS28 ed OS30 nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari ed **esecutori dell'appalto**, i quali, come detto, non costituiscono requisiti di ammissione alla gara [la mancata dichiarazione in sede di gara del possesso di detti requisiti abilitativi di esecuzione non costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, ma il RUP potrà richiederne in sede di gara, se ritenuto necessario, la regolarizzazione obbligatoria a titolo gratuito ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, così come indicato nei successivi punti **16.** (da 16.3. a 16.7.) e **17.** (la regolarizzazione potrà rendersi necessaria qualora l'offerente non abbia dichiarato se possiede o meno detti requisiti abilitanti e se non abbia neppure dichiarato l'intenzione del futuro subappalto o cottimo dei lavori impiantistici), verificando poi comunque l'effettivo possesso di tali requisiti nei confronti dell'aggiudicatario - qualora lo stesso abbia dichiarato di possederli - prima della stipula del contratto d'appalto ovvero, se ricorre il caso, prima della consegna dei lavori in via d'urgenza, qualora le lavorazioni vengano iniziate in pendenza della stipula del contratto stesso].

Pertanto, **non si procederà alla stipula del contratto d'appalto** in mancanza dei suddetti **requisiti abilitativi** necessari per l'esecuzione delle lavorazioni **impiantistiche** sopra descritte (requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 22.01.2008, n. 37), qualora il concorrente aggiudicatario dell'appalto **non ha preventivamente dichiarato in sede di gara di voler subappaltare o di affidare a cottimo l'intero importo di dette lavorazioni impiantistiche** [poiché, in tal caso, non è più autorizzabile il subappalto o il subcontratto di cottimo ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, per quanto prescritto dall'art. 105, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016] e qualora il concorrente aggiudicatario non sia in grado di dimostrare, prima della stipula del contratto, di aver ottenuto la prescritta **abilitazione** professionale ai sensi degli **artt. 3 e 4 del D.M. 22.01.2008, n. 37** che permette l'effettiva esecuzione dei medesimi lavori **impiantistici** (in caso di consegna dei lavori impiantistici in via d'urgenza - in pendenza della stipula del contratto - l'aggiudicatario dovrà dimostrare di possedere detta abilitazione prima della data del verbale di consegna dei lavori medesimi).

8. REQUISITI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (requisiti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):

- 8.1. Ai sensi dell'art. 100 del Codice, si evidenzia che nel contratto d'appalto sono previsti i seguenti **requisiti particolari di esecuzione** dei lavori in appalto, compatibili sia con il diritto comunitario che con i principi di parità di trat-

tamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità ed innovazione: possesso dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** di cui all'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, richiamati anche al successivo punto **25.**

Infatti, per l'**esecuzione** dei lavori in appalto è altresì prescritto, in capo all'aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto (nonché per tutta la durata dei lavori), il possesso dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** di cui all'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (requisiti di capacità professionale ad eseguire i lavori in appalto in condizioni di sicurezza per i lavoratori) imposti a carico del datore di lavoro che esegue attività inerenti i **cantieri temporanei e mobili**, da verificare dal responsabile dei lavori (RUP) in conformità al combinato disposto dello stesso art. 90, comma 9, lett. a) e b) e dell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 [requisiti diversificati sia in funzione del fatto che l'esecutore dei lavori sia una impresa con lavoratori dipendenti o un lavoratore autonomo e sia in funzione del fatto che si tratti di cantiere la cui entità presunta è inferiore (ovvero, è pari o superiore) a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano (ovvero comportano) rischi particolari di cui all'Allegato XI allo stesso D.Lgs. n. 81/2008: in particolare, per i cantieri la cui entità è pari o superiore a 200 uomini/giorno ed i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato XI al D.Lgs. n. 81/2008 è prescritta la presentazione, da parte dell'aggiudicatario dei lavori con propri lavoratori dipendenti (prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva), del **Documento di Valutazione dei Rischi** (DVR) di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.81/2008 (oltre alla restante documentazione prescritta dall'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008 per tutte le tipologie di cantiere temporaneo e mobile)].

In sede di offerta i concorrenti devono dichiarare di accettare i citati requisiti particolari di **esecuzione** nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari ed esecutori dell'appalto, i quali non costituiscono requisiti di ammissione alla gara (la mancata dichiarazione in sede di gara del possesso di detti requisiti di esecuzione non costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, ma il RdP della CUC potrà richiedere in sede di gara, se ritenuto necessario, la regolarizzazione obbligatoria a titolo gratuito ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, così come indicato nei successivi punti **16.** (da 16.3. a 16.7.) e **17.**, verificando poi comunque l'effettivo possesso di tali requisiti nei confronti dell'aggiudicatario - qualora lo stesso abbia dichiarato di possederli - prima della stipula del contratto d'appalto ovvero, se ricorre il caso, prima della consegna dei lavori in via d'urgenza, qualora le lavorazioni vengano iniziate in pendenza della stipula del contratto stesso).

9. LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O AFFIDABILI A COTTIMO:

- 9.1. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, parte delle lavorazioni in appalto sono subappaltabili o affidabili a cottimo nella misura massima del **30% (trenta per cento)** dell'importo complessivo di contratto ad operatori economici idoneamente qualificati ai sensi di quanto prescritto dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016;
- 9.2. Per poter subappaltare o affidare a cottimo parte delle lavorazioni in appalto, il concorrente è tenuto ad indicare nella documentazione da presentare in sede di gara le opere per le quali intende avvalersi del subappalto/cottimo in caso di aggiudicazione del contratto, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 [in particolare, si rimanda al comma 4, lett. b)]: in caso contrario, il Committente non potrà autorizzare alcun subappalto/cottimo.
- 9.3. Per quanto previsto dall'art. 105, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che **non si prescrive** ai concorrenti l'obbligo di indicare in sede di gara la **terna** di subappaltatori.
- 9.4. Qualora non ricorrano i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (a cui si rimanda), i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati dall'appaltatore; qualora, invece, ricorrano i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti spettanti al subappaltatore e/o al cottimista verranno effettuati direttamente dal Committente (in tal caso l'appaltatore deve comunicare al RUP del Committente la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore e/o dal cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, secondo quanto specificato all'Art. 50 del CSA).

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

- 10.1. Sono ammessi alla gara i soggetti (operatori economici) in possesso dei requisiti prescritti nel Codice e nella presente lettera di invito e, in particolare, quelli costituiti da:
 - 10.1.1. operatori economici con **idoneità individuale** (in forma **singola**) di cui alla lettera **a)** (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali e società cooperative), **b)** (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e **c)** (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
 - 10.1.2. operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** (costituiti in gara in forma **plurisoggettiva**) di cui alla lettera **d)** [raggruppamenti temporanei di concorrenti (nel prosieguo, anche definiti "riunioni di imprese" o "riunioni di concorrenti" o "RTI")], **e)** [consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. (nel prosieguo, anche definiti "consorzi ordinari")] ed **f)** [aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge

09.04.2009, n. 33 (nel prosieguo, anche definite “aggregazioni di imprese di rete” o anche “aggregazioni di rete” o anche “aggregazioni”)] dell’art. 45, comma 2, del Codice; sono altresì ammessi alla gara i raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. che intendano riunirsi o consorziarsi solo dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto ai sensi di quanto ammesso dall’art. 48, comma 8, del Codice;

- 10.1.3. operatori economici di cui alla lettera **g)** dell’art. 45, comma 2, del Codice, che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (nel prosieguo, definito “GEIE”) ai sensi del D.Lgs. 23.07.1991, n. 240;
- 10.1.4. operatori economici stranieri stabiliti in altri Stati membri UE, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi in cui l’operatore ha sede, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del Codice e dell’art. 62 del d.P.R. n. 207/2010 in ragione della normativa transitoria di cui all’art. 217, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 50/2016.

NOTA BENE:

- trattandosi di appalto di lavori di importo superiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui all’art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in presenza della sola “categoria prevalente” e, quindi, non essendo individuate “categorie di opere scorporabili” ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, dell’art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 12, comma 2, lett. b), penultimo periodo, del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80, si precisa che **È AMMESSO** alla gara il solo raggruppamento temporaneo (o il concorrente in forma plurisoggettiva) di **TIPO ORIZZONTALE** mentre **NON È AMMESSO** il raggruppamento temporaneo (o il concorrente in forma plurisoggettiva) di **TIPO VERTICALE** o **MISTO**;
 - ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, non si impone ai raggruppamenti temporanei di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto;
 - ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, non si impone ai concorrenti in forma di “persona giuridica” (imprese diverse dalle ditte individuali) di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione alla gara il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa al contratto d’appalto da stipulare con l’appaltatore;
 - ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, non si richiede ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l’esecuzione dell’appalto dei lavori in oggetto diverse da quelle imposte ai concorrenti in forma singola, non essendo giustificate da ragioni oggettive.
- 10.2. Si applicano ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, ai consorzi tra imprese artigiane ed ai consorzi stabili le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.
 - 10.3. Si applicano ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; le stesse disposizioni, in quanto compatibili, si applicano alle aggregazioni di rete per quanto indicato dal comma 14 dello stesso art. 48.
 - 10.4. Ai sensi dell’art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, il **concorrente singolo** può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) relativi alla categoria prevalente OG1 per l’importo totale dei lavori in appalto, fatta salva la procedura di avvalimento dei requisiti stessi ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 (si veda anche quanto indicato nel successivo punto **23**. in tema di “avvalimento” dei requisiti di ordine speciale).
 - 10.5. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 94 “*Consorzi stabili*” del d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80 e succ. modif..
 - 10.6. Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di appalto di lavori pubblici mediante **procedura negoziata**, l’operatore economico invitato individualmente alla gara (in forma singola) ha facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario (capogruppo) di operatori economici riuniti o in altra forma plurisoggettiva (RTI). Pertanto, non sarà ammessa la presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico invitato in qualità di soggetto mandante (con quota minoritaria) di un RTI: in quest’ultimo caso, l’offerta di tale concorrente **sarà esclusa** dalla gara.

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE ALLA GARA:

- 11.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano, alla data di presentazione dell’offerta: ⁽¹⁾
 - 11.1.1. i **motivi di esclusione** dalla partecipazione ad una procedura d’appalto elencati nell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (per assenza dei “**requisiti di ordine generale**” di capacità giuridica dell’operatore economico, da possedere per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione);

N.B.: i motivi di esclusione dalla procedura d'appalto elencati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non troveranno applicazione qualora nei confronti dell'operatore economico ricorrano le diverse condizioni previste nel comma 3, ultimo periodo, nel comma 4, ultimo periodo e nei commi 7, 8, 10 e 11, dello stesso art. 80, a cui si rimanda.

- 11.2. Per **essere ammesso** alla gara l'operatore economico deve, inoltre, essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta: ⁽¹⁾
- 11.2.1. dei **"requisiti di idoneità professionale"** di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, dimostrabili con l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato competente;
- 11.2.2. dei **"requisiti di ordine speciale"** (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) idonei ad assumere e realizzare in proprio i lavori in appalto in funzione delle caratteristiche e dell'importo complessivo dei lavori stessi ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, nonché dell'art. 84, del D.Lgs. n. 50/2016, i quali saranno ottenuti esclusivamente mediante il possesso di idonea **Attestazione SOA**, in corso di validità, per la **categoria di opere generali OG 1 "Edifici civili e industriali"** e per almeno la **classifica I^A** (almeno per un importo fino ad €. 258.000,00), secondo quanto più dettagliatamente indicato nel successivo punto **22.** (è fatta comunque salva la qualificazione del concorrente rispetto all'obbligo del possesso dei suddetti "requisiti di ordine speciale" ottenuta mediante la procedura di **avvalimento** ai sensi dell'art. 89 del medesimo D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 88 del d.P.R. n.207/2010, qualora il concorrente non possiede in proprio i medesimi requisiti, secondo quanto indicato nel successivo punto **23.**).
- 11.3. Saranno **esclusi** dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante in gara, in una delle **situazioni di controllo** di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi **relazione, anche di fatto**, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un **unico centro decisionale**, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016.
- 11.4. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, 1° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, **è fatto divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo [o in più di una delle altre restanti forme plurisoggettive di concorrenti ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016: consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete], ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o in altra di dette forme plurisoggettive di concorrenti. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
- 11.5. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, 2° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, **saranno esclusi** dalla gara i concorrenti in forma di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o di consorzi tra imprese artigiane o di consorzi stabili per i quali:
- vi sia contestuale partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 [consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane] e dei propri consorziati per i quali detti consorzi **hanno indicato** in sede di offerta di voler concorrere (per detti consorziati è infatti vietato partecipare alla gara con una propria autonoma offerta in qualsiasi altra forma, sia individuale che raggruppata), mentre **è ammessa** la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 **non hanno indicato** in sede di offerta di voler concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
 - vi sia contestuale partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei propri consorziati per i quali il consorzio stesso **ha indicato** in sede di offerta di voler concorrere (per detti consorziati è infatti vietato partecipare alla gara con una propria autonoma offerta in qualsiasi altra forma, sia individuale che raggruppata), mentre **è ammessa** la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consorzio stabile **non ha indicato** in sede di offerta di voler concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
- 11.6. Ai sensi di quanto prescritto dall'**art. 80, comma 5, lett. b)**, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede, tra i **motivi di esclusione** dalla partecipazione alle gare d'appalto, la condizione dell'impresa dello stato di fallimento, della liquidazione coatta, del concordato preventivo "ordinario" o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni [la norma fa salvo il caso della procedura di **"Concordato preventivo con continuità aziendale"** ai sensi dell'art. 186-*bis* del R.D. 16.03.1942, n. 267 e succ. modif. (cd. "Legge fallimentare"), avendo fatto fermo quanto previsto dall'art. 110 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016], si precisa che secondo le norme contenute nei commi 3 e 4, 2° periodo, dell'**art. 110** del D.Lgs. n. 50/2016, **potrà ottenere** l'ammissione alla gara (comma 3) l'impresa che si trova in stato di fallimento e per la quale il curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, è stato a ciò autorizzato dal giudice delegato ovvero, l'impresa che è già stata ammessa alla procedura di "concordato con continuità aziendale" ai sensi dell'art. 186-*bis* del R.D. n. 267/1942 e succ. modif. mentre, al contrario, **non potrà ottenere** l'ammissione alla gara (comma 4, 2° periodo) l'impresa che è stata ammessa al "concordato con cessione di beni" o l'impresa che ha presentato domanda di concordato "in bianco" ai sensi

dell'art. 161, comma 6, dello stesso R.D. n. 267/1942 e succ. modif. (in quanto la stessa impresa può solo eseguire i contratti già stipulati, se autorizzata dal giudice delegato, sentita l'A.N.AC.) o l'impresa che non è ancora stata ammessa alla procedura di "concordato preventivo con continuità aziendale" ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 o, per finire, l'impresa che si trova in stato di fallimento e per la quale il curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, non è stato a ciò autorizzato dal giudice delegato.

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

- 12.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del "**minor prezzo**" rispetto l'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 6.2., ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del Codice, nel rispetto di quanto indicato nel successivo punto 12.2..
- 12.2. L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso unico percentuale del prezzo offerto in sede di gara, rispetto all'importo dei lavori "a misura" posto a base di gara indicato al precedente punto 6.2., il quale è già al netto dell'importo degli oneri di sicurezza da interferenze indicato nel precedente punto 6.3. da non assoggettare a ribasso; il prezzo offerto deve essere determinato mediante "**offerta a prezzi unitari**", compilata secondo le norme e con le modalità previste nel punto 29. del successivo "Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte"; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara indicato al precedente punto 6.2., al netto degli oneri di sicurezza da interferenze indicato nel precedente punto 6.3..
- 12.3. Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, il Committente **non procederà** all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- 12.4. Si precisa che, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, qualora il numero delle offerte ammesse alla gara risulti almeno pari a 10 (dieci), troverà applicazione la procedura di **esclusione automatica** delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto dettagliatamente specificato nel successivo punto 15., a cui si rimanda.

Qualora, invece, il numero delle offerte ammesse in gara risulti inferiore a 10 (dieci), l'appalto sarà aggiudicato all'offerta economica che avrà presentato il maggior ribasso percentuale, fatta comunque salva la possibilità ammessa dall'**art. 95**, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 di **escludere** quelle offerte che non risultino convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto ovvero, di **non procedere** all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna delle offerte in gara risultino convenienti o idonee, secondo quanto già indicato al precedente punto 12.3..

13. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA:

- 13.1. I **documenti di gara** costituenti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto nonché tutti i restanti atti tecnico-amministrativi necessari e sufficienti ai fini della formulazione dell'offerta economica, sono interamente e gratuitamente consultabili dagli operatori economici invitati alla gara collegandosi al link www.ftpmisano.it/CentroCella.zip.
- 13.2. Dovendo produrre offerta economica mediante "**offerta a prezzi unitari**" così come indicato nel precedente punto 12.2., si precisa che la "*Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione dei lavori*", debitamente preventivamente firmata in ogni pagina dal RUP del Committente, potrà essere reperita con le stesse modalità indicate al precedente punto 13.1..
- 13.3. L'operatore economico che intende presentare offerta è **tenuto** a visionare e ad esaminare attentamente la suddetta documentazione dovendo attestare in sede di gara, sotto forma di *dichiarazione sostitutiva* dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver preso conoscenza e di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e/o il computo metrico-estimativo (dichiarazione da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello appositamente predisposto denominato "**Allegato 2**: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara").
- 13.4. Si precisa che **non è richiesto** alle imprese invitate alla gara di effettuare, in compagnia di un tecnico comunale, la preventiva **visita dei luoghi** ove verranno realizzate le opere, mentre è **prescritta** la presentazione, con la documentazione di gara, della **DICHIARAZIONE di aver autonomamente effettuato la visita dei luoghi in cui si eseguiranno i lavori** (da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello appositamente predisposto denominato "**Allegato 2**: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara").
- 13.5. L'avvenuta "**presa visione**" degli elaborati progettuali e l'avvenuto "**sopralluogo**" dei luoghi in cui si eseguiranno i lavori dovrà essere **DICHIARATA** dal legale rappresentante del concorrente (o da un soggetto che rivesta la qualifica di procuratore del legale rappresentante avente la capacità giuridica di rappresentare validamente il concorrente) con la semplice sottoscrizione della **dichiarazione sostitutiva** da presentare per l'ammissione alla gara, secondo quanto dettagliatamente indicato nel successivo "Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte" (da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello appositamente predisposto denominato "**Allegato 2**: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara").

- 13.6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario ai sensi dell'art. 2602 c.c. (sia già costituiti che non ancora costituiti) o di aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà previsto dall'art. 48, comma 5, del Codice, l'autonomo sopralluogo dei luoghi in cui si eseguiranno i lavori può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati temporaneamente o consorziati o aggregati in rete.
- 13.7. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, l'autonomo sopralluogo dei luoghi in cui si eseguiranno i lavori deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato che viene indicato nell'istanza di partecipazione alla gara come esecutore dei lavori in caso di aggiudicazione dell'appalto a favore del consorzio concorrente.

14. CHIARIMENTI DI CARATTERE GENERALE SULLA PROCEDURA DI GARA:

- 14.1. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile ottenere chiarimenti di carattere generale sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento per la sola fase di affidamento dell'appalto (Dott.ssa Claudia M. Rufer) inviando esclusivamente una e-mail all'indirizzo coppolapatrizia@cattolica.net e/o bertidaniela@cattolica.net almeno **n. 7 (sette) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 14.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
- 14.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile dagli operatori economici invitati verranno fornite almeno **n. 6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in relazione al disposto dell'art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 14.4. Le risposte ai quesiti di carattere generale pervenute dagli operatori economici invitati saranno pubblicate in forma anonima collegandosi al link www.ftpmisano.it/CentroCella.zip.

15. ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ECONOMICHE ANORMALMENTE BASSE:

- 15.1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il **numero** delle offerte valide ed ammesse alla gara sia almeno pari a 10 (dieci), si procederà all'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del **comma 2** dello stesso art. 97.

In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 97 che prescrivono, su richiesta della CUC, le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte economiche se queste appaiono anormalmente basse, al fine di emettere un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte stesse: tali spiegazioni, infatti, possono essere richieste al concorrente da verificare solo qualora si valuti nel merito la congruità delle offerte economiche ammesse in gara e con caratteri potenzialmente anomali per eccesso di ribasso ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, commi da 1 a 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (ad esclusione del comma 3 che concerne il criterio di aggiudicazione mediante "offerta economicamente più vantaggiosa" di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non applicabile al presente appalto).

A tal fine si sottolinea che la **soglia** di ribasso percentuale oltre la quale le offerte economiche saranno automaticamente escluse sarà calcolata sulle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia stessa, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei cinque metodi di calcolo matematico da utilizzare per l'individuazione di detta soglia elencati nelle lettere da a) ad e) del comma 2 dell'**art.97** del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora, invece, il numero delle offerte ammesse in gara risulti inferiore a 10 (dieci), l'appalto sarà aggiudicato all'offerta economica che avrà presentato il maggior ribasso percentuale, fatta comunque salva la possibilità prevista dall'**art. 95**, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, di **escludere** quelle offerte che non risultino convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto ovvero, di **non procedere** all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna delle offerte in gara risultino convenienti o idonee, secondo quanto già indicato al precedente punto 12.3..

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA:

- 16.1. Tutte le **dichiarazioni sostitutive** richieste nei seguenti punti (e nel successivo "Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte") ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le dichiarazioni stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità, per l'autentica della firma ivi apposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 21,

comma 1 e 38, comma 3, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (si precisa che per “documento di identità” si intende uno fra quelli indicati dall’art. 35, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000); per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia autentica o copia conforme all’originale della relativa procura ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif.;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese e in GEIE, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- d) non devono essere presentate in carta legalizzata (non si deve, cioè, apporre la marca da bollo su dette dichiarazioni), in quanto le stesse devono essere presentate in carta semplice in ragione di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, il quale dispone che: “1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo”.

16.2. La documentazione da produrre dal concorrente, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n.445 e succ. modif.;

16.3. La **domanda di partecipazione** alla gara e le **dichiarazioni** (sostitutive e non) da rendere dal concorrente per l’ammissione alla gara e per la predisposizione dell’offerta economica, potranno/dovranno essere redatte dal concorrente utilizzando i seguenti **modelli** appositamente predisposti e resi gratuitamente disponibili collegandosi al link www.ftpmisano.it/CentroCella.zip.

- **Allegato 1:** Domanda di partecipazione alla gara;
- **Allegato 2:** Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara;
- **Allegato 3:** Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi;
- **Allegato 4:** Elenco descrittivo delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, da utilizzare per predisporre l’offerta economica mediante “offerta a prezzi unitari”;
- **Allegato 5:** Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l’esecuzione dei lavori, da utilizzare obbligatoriamente per predisporre l’offerta economica mediante “offerta a prezzi unitari”;
- **Allegato 6:** Dichiarazione di offerta economica relativa ai costi aziendali interni sicurezza.

La suindicata modulistica di “ammissione” alla gara di cui ai modelli denominati **Allegati 1 - 2 - 3**, nonché il suindicato modello di “Dichiarazione di offerta economica relativa ai costi aziendali interni sicurezza” di cui al modello denominato **Allegato 6**, potrà essere utilizzata o meno dal concorrente (preferibilmente) non essendo un obbligo sanzionato a pena di esclusione la sua mancata utilizzazione (non è però ammessa la difformità nei contenuti da dichiarare dal concorrente qualora questi preferisca redigere e presentare in gara una propria modulistica e, quindi, non intenda utilizzare i suindicati modelli predisposti dalla CUC), mentre la suindicata modulistica per la predisposizione dell’offerta economica mediante “offerta a prezzi unitari” (modello denominato **Allegato 5** “Lista delle lavorazioni e delle forniture...”) dovrà essere utilizzato obbligatoriamente, essendo sanzionato il suo mancato utilizzo con l’esclusione dalla gara e non essendo ciò regolarizzabile con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice (il modello denominato **Allegato 4** “Elenco descrittivo delle varie lavorazioni e forniture...”) dovrà invece essere visionato dal concorrente per la predisposizione della stessa offerta economica essendovi riportate le descrizioni estese di tutti i prezzi unitari di progetto).

In ALTERNATIVA o ad INTEGRAZIONE dei citati **modelli** denominati **Allegato 1 - 2 - 3** (qualora il concorrente non intendesse impiegarli) predisposti dalla CUC per la presentazione della **domanda di partecipazione** alla gara e delle **dichiarazioni** da rendere dai concorrenti per l’ammissione alla gara stessa (ad esclusione, quindi, del modello denominato **Allegato 5** “Lista delle lavorazioni e delle forniture...” e del modello denominato **Allegato 4** “Elenco descrittivo delle varie lavorazioni e forniture...”), potrà essere utilizzato dal concorrente il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** previsto dall’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 (anch’esso reso disponibile collegandosi al link www.ftpmisano.it/CentroCella.zip), il quale è conforme al modello approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 05.01.2016 (GUUE L 3/16 del 06.01.2016) nel testo adeguato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti al nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. n. 50/2016 (tale DGUE è anche reperibile, in formato editabile, sul sito informatico di detto Ministero MIT al link <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>), secondo la Circolare MIT del 18.07.2016, n. 3 recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”: si sottolinea però che, in tal caso, occorrerà fare molta attenzione alla corretta e completa compilazione del DGUE medesimo, dovendo il concorrente adattare i campi compilabili elettronicamente ivi riportati alle specifiche norme di **lex specialis** della presente lettera di invito a gara, al fine di non dover incorrere nella procedura di

regolarizzazione documentale (soccorso istruttorio) a pagamento o gratuito ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice indicata al successivo punto 17., da attivare dal Responsabile del Procedimento della fase di gara della CUC qualora tale DGUE risulti carente di qualsiasi elemento formale o mancante o incompleto o con irregolarità degli **elementi essenziali** necessari alla CUC per valutare l'ammissibilità alla gara del concorrente.

Si precisa che i suindicati **modelli** denominati **Allegato 1 e 2** da compilare correttamente dal concorrente per ottenere l'ammissione alla gara attestanti le informazioni sull'operatore economico concorrente ed il possesso dei requisiti soggettivi del medesimo concorrente (incluso l'eventuale **DGUE**, come sopra specificato), dovranno essere redatti dal concorrente sotto forma di **dichiarazione sostitutiva** ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 ove esplicitamente indicato: di conseguenza, troveranno applicazione le sanzioni amministrative e, se del caso, le sanzioni del codice penale e delle leggi speciali in materia, qualora venga accertata dalla CUC o dalla Stazione appaltante Committente la falsità delle attestazioni ivi riportate, in applicazione di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000.

Il mancato utilizzo di detti **modelli** denominati **Allegato 1 - 2 - 3 - 6** (o del **DGUE**) non costituisce causa di esclusione dalla gara, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 16.4. che prescrive l'obbligo di utilizzare la **"Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione dei lavori"** per la formulazione della proposta economica trattandosi di appalto di lavori pubblici da aggiudicare mediante **"offerta a prezzi unitari"** (è, come già detto, **causa di esclusione** il mancato utilizzo dello specifico suddetto "modulo" predisposto per la presentazione dell'"offerta a prezzi unitari" e ciò non è regolarizzabile con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice).

Per quanto sopra si sottolinea che la **documentazione** da presentare dal concorrente per l'ammissione alla gara e per la dichiarazione dei costi aziendali interni della sicurezza da presentare con l'offerta economica (esclusa la **"Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione dei lavori"** per la redazione dell'"offerta a prezzi unitari" da predisporre necessariamente utilizzando il modello denominato **Allegato 5**), potrà anche non essere del tutto **conforme** ai modelli predisposti dalla CUC (è, cioè, ammessa la difformità di forma) ma non è ammessa la **difformità nei contenuti** da dichiarare dal concorrente, in quanto i dati ivi riportati sono - nella maggior parte dei casi - elementi **necessari ed indispensabili** a questa CUC per valutare l'ammissibilità alla gara del concorrente: quindi, qualora non vengano utilizzati i modelli predisposti dalla CUC (o, in alternativa o ad integrazione, non venga utilizzato e adattato correttamente il **DGUE**), la documentazione presentata dal concorrente dovrà comunque contenere i medesimi dati ed elementi riportati nei predetti modelli (è ammessa, cioè, la difformità di forma ma non la difformità nei contenuti da dichiarare dal concorrente).

Qualora, di conseguenza, la CUC riscontri la mancanza o l'incompletezza degli elementi essenziali ed inessenziali nella **domanda di partecipazione** e nelle **dichiarazioni** riportate nei citati modelli [incluso, se utilizzato dal concorrente, il "Documento di Gara Unico Europeo (**DGUE**)"], avvierà la procedura di **soccorso istruttorio** disciplinata dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 indicata al successivo punto 17., che verrà attivata solo in presenza di offerte che possano essere sanate tramite la regolarizzazione documentale (mediante il pagamento della sanzione pecuniaria indicata nel successivo punto 17.2. ovvero senza il pagamento di detta sanzione nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali); il soccorso istruttorio non potrà essere attivato qualora ricorrano le condizioni di **inammissibilità** delle offerte indicate nell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

- 16.4. Il mancato utilizzo da parte del concorrente, nella predisposizione della propria offerta economica, della **"Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione dei lavori"** secondo il modello denominato **Allegato 5** reperibile con le modalità indicate al precedente punto 16.3. (già sottoscritta in ogni pagina dal RUP del Committente) trattandosi di appalto da aggiudicare mediante "offerta a prezzi unitari" così come già specificato al precedente punto 12.2., costituirà immediata causa di esclusione dalla gara, non essendo sanabile tale irregolarità con il cd. **"soccorso istruttorio"** (né "a pagamento" e né "a titolo gratuito") di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 indicato al successivo punto 17..
- 16.5. La **domanda di partecipazione** alla gara, le **dichiarazioni** ed i **documenti** presentati dal concorrente (incluso l'eventuale **DGUE**) possono essere oggetto di richieste di chiarimenti o di integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (**soccorso istruttorio** "a pagamento" ovvero "a titolo gratuito" indicato al successivo punto 17.).
- 16.6. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste di regolarizzazione documentale avanzate dalla CUC ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio "a pagamento" ovvero "a titolo gratuito" indicato al successivo punto 17.), costituisce causa di esclusione dalla gara.
- 16.7. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili con la procedura di soccorso istruttorio indicato al successivo punto 17. le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

16.8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e succ. modif. (Codice dell'amministrazione digitale).

17. SANZIONE PECUNIARIA DA VERSARE PER IL SOCCORSO ISTRUTTORIO "A PAGAMENTO" E TERMINI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

Precisazioni in merito alla procedura di **SOCCORSO ISTRUTTORIO** disciplinata dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 che verrà attivata solo in presenza di offerte che possano essere sanate tramite la regolarizzazione documentale (sia mediante il pagamento della sanzione pecuniaria ivi indicata e sia senza il pagamento di detta sanzione):

Si precisa che secondo quanto disposto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ogni qual volta la documentazione presentata dal concorrente con l'offerta di gara risulti **carente** di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione a gara o risulti **mancante o incompleta** o con **irregolarità essenziali** degli elementi da indicare nei modelli di dichiarazione citati al precedente punto 16.3. da rendere dall'offerente per l'ammissione alla gara (o, in alternativa o ad integrazione, da rendere nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016 (con la sola esclusione delle carenze ed irregolarità riguardanti l'offerta economica essendo, di regola, **non sanabili**), la CUC provvederà ad attivare la procedura di "**soccorso istruttorio**" per la regolarizzazione di detta documentazione mancante o incompleta o con irregolarità essenziali (a condizione del preventivo pagamento della **sanzione pecuniaria** determinata nel suo importo nel successivo punto 17.2.), così come anche indicato nei precedenti punti da 16.3. a 16.6.. La sanzione pecuniaria indicata nel successivo punto 17.2. sarà dovuta dal concorrente esclusivamente in caso di avvenuta regolarizzazione.

Nel caso in cui la documentazione presentata con l'offerta presenti irregolarità formali, ovvero mancanze o incompletezze di dichiarazioni **non essenziali**, la CUC ne richiederà comunque la regolarizzazione secondo la procedura disciplinata dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ma senza l'applicazione di alcuna sanzione pecuniaria.

Qualora, invece, la documentazione presentata con l'offerta presenti carenze o irregolarità **essenziali** tali da non consentire l'individuazione del contenuto dell'offerta e della documentazione prodotta o del soggetto responsabile della stessa, non si procederà ad alcuna sanatoria e l'offerta così pervenuta sarà automaticamente esclusa dalla gara.

Inoltre, non potrà effettuarsi alcun soccorso istruttorio qualora ricorrano le condizioni di **inammissibilità** delle offerte indicate nell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale:

"Sono considerate inammissibili le offerte:

- a) *che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara (N.d.R.: da intendersi, nella gara in oggetto, in ritardo rispetto al termine perentorio di presentazione della busta sigillata contenente l'offerta indicato nel seguito del presente invito);*
- b) *in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;*
- c) *che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;*
- d) *che non hanno la qualificazione necessaria;*
- e) *il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto."*

In particolare, la procedura di "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9, del Codice sarà svolta nel rispetto dei seguenti principi:

- 17.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni (sostitutive e non) da rendere dal concorrente per l'ammissione alla gara possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi (e, eventualmente, del DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di questa CUC, della sanzione pecuniaria stabilita nei successivi punti.
- 17.2. L'ammontare della **sanzione pecuniaria** prevista dall'art. 83, comma 9, del Codice viene fissato in **€ 250,00 (euro duecentocinquanta/00)**, essendo stata stabilita in misura pari all'**1 (uno) per mille** dell'importo complessivo dei lavori in appalto (incluso l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze) indicato al precedente punto 6.1.
- 17.3. La sanzione pecuniaria sarà dovuta esclusivamente dal concorrente in caso di regolarizzazione della documentazione richiesta dalla stazione appaltante avente carattere essenziale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 17.4. Nel caso la sanzione pecuniaria non venga versata dal concorrente da regolarizzare nel termine prescritto dalla CUC, il concorrente sarà escluso dalla gara.
- 17.5. Ai fini della sanatoria "a pagamento" e "a titolo gratuito" di cui al precedente punto **16.** e di cui al presente punto **17.**, si assegnerà al concorrente da regolarizzare con il cd. "**soccorso istruttorio**" un termine massimo di **n. 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le domande di partecipazione

e/o le dichiarazioni necessarie, da presentare, a pena di esclusione, contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della **sanzione pecuniaria** (qualora si tratti di sanatoria "a pagamento").

17.6. In caso di inutile decorso del termine indicato nel precedente punto 17.5. la CUC procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

18. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI:

18.1. Salvo quanto disposto nel precedente punto **14.** (riguardante l'ottenimento dei chiarimenti sulla procedura di gara) tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra questa CUC e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica certificata (PEC) il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, comma 2 e dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

18.2. Ai sensi dello stesso art. 76, comma 6, del Codice e dell'art. 6 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

18.3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., (anche se non ancora costituiti formalmente per quanto riguarda i RTI, i consorzi ordinari e, in quanto compatibili, le aggregazioni di rete), la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati, aggregati ed in GEIE.

18.4. In caso di avvalimento dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 89 del Codice, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

19. ULTERIORI DISPOSIZIONI:

19.1. Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto, per quanto indicato nei precedenti punti 12.3., 12.4. e 15.1.

19.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

19.3. L'offerta vincherà il concorrente per n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel presente invito per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla CUC o dal Committente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

19.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto potrà essere stipulato non appena l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e, quindi, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario).

19.5. Ai sensi del combinato disposto dei commi 9 e 10, lettera b), dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 [trattandosi di appalto sotto soglia UE esperito mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.50/2016], il contratto d'appalto non potrà comunque essere stipulato **prima di n. 35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76, comma 5, del Codice appalti (cd. "termine dilatorio" di "**stand still**" ovvero periodo temporale di impedimento temporaneo alla stipula del contratto d'appalto), fatta salva l'inapplicabilità di detto termine dilatorio qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 32, comma 10, lettera a), del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 (se, cioè, a seguito dell'inoltro della presente lettera di invito nel rispetto del Codice appalti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della presente lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva).

19.6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (Codice antimafia approvato con D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e succ. modif.) e al controllo del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi del disposto dell'art. 80, comma 2, del Codice.

19.7. In caso di offerte uguali (con il medesimo ribasso percentuale) si procederà mediante sorteggio.

19.8. La CUC ed il Committente si riservano la facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e succ. modif., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto: pertanto, ci si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che

hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

20. GARANZIA PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE DI UN FIDEIUSSORE DI RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

20.1. L'offerta del concorrente deve essere corredata da una **garanzia provvisoria** sotto forma di cauzione o di fideiussione in conformità al disposto dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo di **€. 5.000,00** (euro cinquemila/00), essendo fissata in misura pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dei lavori in appalto indicato al precedente punto 6.1. (incluso l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze), la quale deve essere costituita alternativamente, secondo la libera scelta del concorrente:

a) in **CONTANTI**, con versamento da effettuare a favore del Committente (Comune di Misano Adriatico) con una delle seguenti modalità, anch'esse alternative fra loro:

- **bollettino di c.c.p. n. 13906474** - codice IBAN: **IT 98 W 07601 13200 000013906474** - intestato a "Comune di Misano Adriatico – Servizio Tesoreria", causale di versamento: "*Cauzione provvisoria appalto lavori Centro quartiere Cella*";
- **bonifico bancario** a favore della Tesoreria Comunale presso Banca Malatestiana Credito Cooperativo della Provincia di Rimini, Filiale di Misano Adriatico, località Villaggio Argentina - codice IBAN: **IT 59 E 07090 67860 016010180238** - intestato a "Comune di Misano Adriatico - Servizio Tesoreria", causale di versamento: "*Cauzione provvisoria appalto lavori Centro quartiere Cella*";
- **assegno circolare** rilasciato da un Istituto Bancario a favore del Comune di Misano Adriatico (RN): si sottolinea che non deve essere presentato assegno bancario di c/c: in tal caso il concorrente dovrà essere **escluso dalla gara**, salva la regolarizzazione a pagamento mediante procedura di "**soccorso istruttorio**" ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

b) in **TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Committente (Comune di Misano Adriatico);

c) in forma di **GARANZIA FIDEIUSSORIA** rilasciata, alternativamente, da una impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero, da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

20.2. In analogia a quanto prescritto dall'art. 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (detto art. 103 riguarda la garanzia definitiva da presentare dall'aggiudicatario prima della stipula del contratto d'appalto):

a) in caso di operatori economici plurisoggettivi (raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o aggregazioni di imprese di rete) già costituiti prima della gara, la garanzia provvisoria fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le restanti imprese, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese raggruppate o consorziate o aggregate in rete;

b) in caso di operatori economici plurisoggettivi (raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o aggregazioni di imprese di rete) non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria fideiussoria deve essere formata da un unico documento ed essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno, in caso di aggiudicazione dell'appalto, il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o l'aggregazione di imprese di rete.

20.3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio di cui al successivo punto 20.9.), la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro n. 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della CUC o del Committente.

20.4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 104, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia fideiussoria deve anche prevedere, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio di cui al successivo punto 20.9.), la **rivalsa** verso il contraente e il **diritto di regresso** verso il Committente per l'eventuale indebito arricchimento; la garanzia fideiussoria può anche essere rilasciata congiuntamente da più garanti senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti del Committente, il quale in caso di escussione dovrà procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti. Pertanto, qualora la garanzia fideiussoria venga prestata da più fideiussori garanti, gli stessi devono

designare un mandatario o un delegatario per i rapporti con il Committente da indicare esplicitamente nella garanzia fideiussoria presentata con la documentazione di gara.

- 20.5. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia per almeno n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel presente invito per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art.93, comma 5, del Codice.
- 20.6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 8, del Codice, l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio **a pagamento** ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016: a tal fine si veda [T.A.R. Genova - sentenza 17.10.2016 n. 1023](#)), dall'**impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto (tale dichiarazione di futuro impegno di un fideiussore dovrà essere inserito nella busta sigillata contenente la documentazione amministrativa necessaria per l'ammissione del concorrente alla gara come indicato nel successivo "Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte" qualora la garanzia provvisoria sia prestata in **contanti** o in **titoli del debito pubblico** ovvero anche mediante **garanzia fideiussoria se il contratto di fideiussione presentato con la documentazione di gara non riporti già prestampato, nelle condizioni generali o speciali, tale futuro impegno**).
- 20.7. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di **fideiussione**, questa dovrà:
- essere prodotta in **originale** o in **copia autentica** o in **copia conforme all'originale**, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - in analogia al disposto dell'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo **schema tipo** da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze: in attesa della pubblicazione di tale decreto, la garanzia provvisoria potrà essere predisposta in analogia allo **Schema Tipo 1.1** e alla **Scheda Tecnica 1.1** approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive del 12.03.2004, n. 123, adattando il testo ai riferimenti normativi e ai nuovi obblighi richiamati nel presente punto **20.**, a cui si rimanda. In particolare, in relazione alla nuova condizione richiamata al precedente punto 20.4 per il disposto dell'art. 104, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, la fideiussione redatta secondo lo **Schema Tipo 1.1** e la **Scheda Tecnica 1.1** ai sensi del D.M. n. 123/2004 dovrà prevedere espressamente (non essendo in origine previsto ciò normativamente, occorrerà integrare il contratto fideiussorio) la "rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile" e "la **rivalsa** verso il contraente e il **diritto di regresso** verso il Committente Comune di Misano Adriatico per l'eventuale indebito arricchimento", mentre ogni riferimento all'art. 30 dell'abrogata legge 11.02.1994, n. 109 deve intendersi sostituito con il riferimento all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del citato D.M. n.123/2004, il concorrente è abilitato a presentare con la documentazione di gara la sola **Scheda Tecnica 1.1**. debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti alla quale deve essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione dalla gara (fatto salvo il soccorso istruttorio di cui al successivo punto 20.9.), la suddetta appendice integrativa riportante le ulteriori condizioni contrattuali non previste dal D.M. n. 123/2004 al momento della sua entrata in vigore in modo da rendere conformi i contratti fideiussori alla vigente normativa contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016.
- 20.8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti soggettivi ivi indicati (a cui si rimanda), si precisa che l'importo di **€. 5.000,00** (euro cinquemila/00) da garantire con la garanzia provvisoria indicato al precedente punto 20.1. potrà essere **ridotto** nelle diverse misure percentuali previste dallo stesso comma 7 (le misure percentuali di riduzione dell'importo da garantire ivi previste sono anche cumulabili tra loro qualora il concorrente possieda più di uno dei requisiti soggettivi ivi indicati). In particolare, a questo riguardo, si rimanda all'attenta lettura dell'Art. 37 del Capitolato Speciale d'appalto recante "Riduzione delle garanzie", nel quale sono indicate anche le modalità di riduzione dell'importo da garantire con la garanzia provvisoria in presenza di offerta presentata da un concorrente plurisoggettivo (raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. e aggregazione di imprese di rete ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016 (sia se già costituito prima della gara ovvero se non ancora costituito ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016).
- 20.9. La mancata presentazione della **garanzia provvisoria** (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter, 10.06.2015 n. 8143), ovvero la presentazione di una garanzia con importo garantito inferiore al dovuto o priva di una o più delle caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata (regolarizzata) ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, previo pagamento (a favore di questa CUC) della **sanzione pecuniaria** indicata nel precedente punto **17.**, anche se la garanzia provvisoria non sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che, quindi, non decorra da tale data; il concorrente, in tal caso, sarà ammesso alla gara solo qualora regolarizzi l'irregolarità riscontrata e provveda al pagamento dell'importo della conseguente **sanzione pecuniaria** da comminare dalla

CUC. In caso di mancata sanatoria (regolarizzazione) ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice la stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

- 20.10. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro il termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione con cui informa gli stessi dell'avvenuta aggiudicazione a favore di altro operatore economico, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
- 20.11. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la **cauzione definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

21. CONTRIBUTO SULLA GARA DA VERSARE DAL CONCORRENTE A FAVORE DI A.N.A.C.:

- 21.1. I concorrenti, a pena di esclusione [fatta salva la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo punto 21.2., lettera b)], devono effettuare il pagamento del contributo sulla gara previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), per un importo pari ad **€ 20,00 (euro venti/00)** in quanto l'importo complessivo dei lavori in appalto (I.V.A. esclusa) indicato al precedente punto 6.1. risulta superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 300.000,00 secondo quanto stabilito dalla stessa A.N.A.C. con la [Deliberazione n. 163 del 22.12.2015](#), scegliendo tra le modalità indicate nella citata [deliberazione A.N.A.C. n. 163/2015](#) e nelle [istruzioni operative](#) relative alle contribuzioni dovute dal 1° gennaio 2015, a cui si rimanda.
- 21.2. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte del concorrente del **contributo sulla gara** potrà essere **sanata** ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, previo pagamento alla CUC della **sanzione pecuniaria** stabilita nella misura indicata nel precedente punto **17.**, **a condizione** che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato nel presente invito di gara. In particolare, si darà applicazione all'interpretazione fornita da A.N.A.C. nel punto "2.3 Altre irregolarità concernenti elementi e dichiarazioni che devono essere prodotte in base alla legge, al bando o al disciplinare." paragrafo 5., della [Determinazione n. 1 del 08.01.2015](#), secondo la quale:
- a) qualora la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo derivi da un inadempimento meramente formale, consistente, ad esempio, nell'aver effettuato il versamento seguendo modalità diverse da quelle impartite dall'A.N.A.C., oppure nell'aver omissso di allegare alla domanda di ammissione alla gara la ricevuta di pagamento del contributo in parola, il concorrente (alla luce dell'entrata in vigore delle suddette norme in materia di "regolarizzazione documentale" a pagamento di cui all'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n.163/06 - *leggasi ora "... di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 -*) non verrà escluso automaticamente dalla gara;
- b) pertanto, qualora nella "**Busta A - Documentazione**" contenente la documentazione per l'ammissione alla gara (si veda il successivo "Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte") non sia reperibile il documento idoneo a comprovare il pagamento del contributo in parola, la CUC procederà ad un previo accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo in questione entro il termine decadenziale fissato per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti e, quindi, provvederà preventivamente a richiedere al medesimo concorrente le ragioni della situazione e, sulla base dei riscontri avuti, valuterà se escludere il concorrente (l'esclusione del concorrente avverrà qualora il versamento non sia stato effettuato o anche qualora il versamento sia stato effettuato successivamente al suddetto termine perentorio di presentazione delle offerte) ovvero se regolarizzare la documentazione mancante ammettendo l'integrazione del documento comprovante l'avvenuto pagamento, nei termini prescritti, del contributo in parola (**soccorso istruttorio** ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice): si tratterà, comunque, di una regolarizzazione "a pagamento", dovendo necessariamente applicare le procedure di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, non essendo applicabile, in tal caso, la regolarizzazione "a titolo gratuito" prevista nello stesso comma 9 in quanto non si tratta di sanare irregolarità formali e non si tratta di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali.

22. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE (REQUISITI DI ORDINE SPECIALE) DA POSSEDERE DAL CONCORRENTE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:

- 22.1. I concorrenti, a pena di esclusione, all'atto della presentazione dell'offerta (e all'atto della stipula del contratto d'appalto, nonché per tutta la durata dei lavori), devono essere in possesso dei "**requisiti di ordine speciale**" (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) idonei ad assumere e realizzare in proprio i lavori in appalto in funzione delle caratteristiche e dell'importo complessivo dei lavori stessi ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, nonché dell'art. 84, del D.Lgs. n. 50/2016, dimostrati (in ragione della normativa transitoria di cui al combinato disposto dello stesso art. 83, comma 2, ultimo periodo e dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016), nel rispetto della Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96) del d.P.R. n. 207/2010, nonché secondo gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, dello stesso d.P.R. n. 207/2010 (fatta salva la procedura di avvalimento di cui al successivo punto 22.4.).

- 22.2. In particolare, trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo superiore ad €. 150.000,00 di cui all'art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e, quindi, i lavori in appalto rientrano nel **"Sistema unico di qualificazione"** previsto dallo stesso art. 84 per gli esecutori di lavori pubblici), tali "requisiti di ordine speciale" saranno ottenuti **esclusivamente** mediante il possesso di idonea **Attestazione SOA**, in corso di validità, per categorie ed importi adeguati a quelli in appalto e, quindi, in relazione a quanto indicato nella **Tabella 1** del precedente punto 6.4., **esclusivamente nella categoria di opere generali OG 1 "Edifici civili e industriali"** di cui all'art. 61 ed all'Allegato A del d.P.R. n. 207/2010 e per almeno la **classifica I^** (almeno per un importo fino ad €. 258.000,00).
- Pertanto, tali requisiti di ordine speciale sono acquisibili mediante il possesso di idonea **"ATTESTAZIONE SOA"** rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ai sensi del d.P.R. 05.10.2010, n. 207, in corso di validità, solo ed esclusivamente nella **categoria di opere generali OG 1 "Edifici civili e industriali"** e per almeno la **classifica I^** (almeno per un importo fino ad €. 258.000,00).
- 22.3. Nel caso di impresa che intende concorrere in raggruppamento temporaneo (RTI) o in forma plurisoggettiva di **TIPO ORIZZONTALE** (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE) e che intende qualificarsi in proprio per una quota parte dei lavori in appalto, occorrerà, allo stesso modo dell'impresa singola, possedere valida **Attestazione SOA** nella stessa **categoria di opere generali OG1** e per almeno la **classifica I^**; non è ammesso, cioè, qualificarsi in RTI o in forma plurisoggettiva con Attestazione SOA per categoria/e diversa/e dalla prevalente OG1. Inoltre, qualora l'impresa concorrente in RTI o in formazione plurisoggettiva con altra/e impresa/e (di TIPO ORIZZONTALE) intendesse assumere lavori per un importo pari o inferiore ad €. 150.000,00 nell'ambito del concorrente in RTI o plurisoggettivo, non è neppure ammesso qualificarsi, qualora non possieda idonea Attestazione SOA, con i requisiti tecnico-organizzativi dell'**art. 90** del d.P.R. n. 207/2010 ammessi per i lavori di importo pari o inferiore ad €. 150.000,00, in quanto l'appalto in oggetto appartiene al cd. **"Sistema unico di qualificazione"** previsto per gli esecutori di lavori pubblici dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 non essendo ammesso, in tal caso, "scomporre" tale requisito di ordine speciale in funzione della tipologia di concorrente plurisoggettivo [**non è ammessa**, cioè, la qualifica mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del d.P.R. n.207/2010 per le **imprese** che concorrono **in forma plurisoggettiva** (raggruppate temporaneamente, in consorzio ordinario ed aggregate in rete) ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), ed f), del Codice e che intendono assumere, nell'ambito del concorrente plurisoggettivo, lavori di importo **pari o inferiore ad €.150.000,00** appartenenti a categorie di opere di importo **superiore ad €. 150.000,00** essendo esclusivamente prescritto, come detto, il possesso di idonea Attestazione SOA nella **categoria prevalente OG1**, in quanto trattasi di appalto di lavori pubblici appartenente al cd. **"Sistema unico di qualificazione"** : la qualifica del concorrente in assenza di Attestazione SOA, mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all'**art. 90** del d.P.R. n. 207/2010, è infatti ancora ammessa negli appalti di lavori pubblici di importo superiore ad €. 150.000,00 (appartenenti al **"Sistema unico di qualificazione"**) solo qualora nel bando di gara (o nella lettera di invito a gara) siano state individuate **categorie di opere scorporabili** di importo **non superiore ad €. 150.000,00** altamente specialistiche (lavorazioni di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica: cd. **"lavorazioni superspecialistiche SIOS"** ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, subappaltabili nella misura massima del 30% del loro importo per quanto prescritto dall'art. 105, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016), ai sensi di quanto ammesso dall'**art. 92**, comma 7, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/10 e dall'**art. 12**, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80, e tali categorie scorporabili SIOS siano assunte da una impresa in RTI o in forma plurisoggettiva di **TIPO VERTICALE** (nel presente appalto non è individuata, infatti, alcuna **categoria di opere scorporabili**, men che meno di importo **non superiore ad €. 150.000,00** ed altamente specialistica); peraltro, si rammenta che al presente appalto è ammesso esclusivamente il raggruppamento temporaneo o il concorrente plurisoggettivo di **TIPO ORIZZONTALE**, non essendo ammesso né il raggruppamento temporaneo di **TIPO VERTICALE** e né il raggruppamento temporaneo di **TIPO MISTO**, in quanto non essendo state individuate lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili tale forma plurisoggettiva di concorrente di tipo verticale non è compatibile con il presente appalto, secondo quanto già indicato nel "NOTA BENE" del precedente punto 10.1..
- 22.4. È fatta comunque salva la qualificazione del concorrente rispetto all'obbligo del possesso dei suddetti "requisiti di ordine speciale" ottenuta mediante la procedura di **avvalimento** ai sensi dell'art. 89 del medesimo D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 88 del d.P.R. n. 207/2010, qualora il concorrente non possiede in proprio i medesimi requisiti, secondo quanto indicato nel successivo punto **23**..
- 22.5. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 92, comma 2, del d.P.R. n.207/2010 [detto art. 92 trova ancora applicazione, in ragione delle norme transitorie di cui al combinato disposto degli artt. 216, comma 14 e 217, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n.50/2016], per i raggruppamenti temporanei (RTI), per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e per le aggregazioni di imprese di rete, di **TIPO ORIZZONTALE**, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di ordine speciale richiesti nel presente punto **22**. devono essere posseduti dall'impresa **mandataria** del RTI (impresa capogruppo con quota maggioritaria) o dall'**impresa** con quota maggioritaria **che rappresenta** legalmente (o rappresenterà, in caso di costituzione

dopo l'aggiudicazione dell'appalto) il concorrente plurisoggettivo (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete), nella **MISURA MINIMA del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle **mandanti** (imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo o al concorrente plurisoggettivo con quota minoritaria rispetto alla mandataria o alla rappresentante del concorrente plurisoggettivo), ciascuna nella **MISURA MINIMA del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento o all'intero concorrente plurisoggettivo. L'impresa mandataria capogruppo (o l'impresa che possiede la legale rappresentante del concorrente plurisoggettivo ai fini dell'affidamento dei lavori in oggetto) in ogni caso dovrà possedere i requisiti in **misura maggioritaria**.

- 22.6. E' ammessa, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, la partecipazione alla gara di imprese raggruppate **cooptate** (associate temporaneamente) da concorrenti che possiedono già da soli (sia in **forma singola** e sia in forma **raggruppata temporaneamente** o in **forma plurisoggettiva**: consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o aggregazioni di imprese di rete) i requisiti di ordine speciale di qualificazione sopra specificati per l'appalto dei lavori in oggetto: tali **imprese cooptate** possono essere qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti per l'ammissione alla gara, a condizione che i lavori eseguiti dalle stesse cooptate non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna cooptata sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
- 22.7. Il possesso dei **requisiti di ordine speciale** indicati nel presente punto **22.** dovranno essere **dichiarati** in gara dal concorrente mediante il rilascio di una "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 da redigere, preferibilmente, sulla base del modello denominato "**Allegato 2**: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara"; in alternativa o ad integrazione potrà essere presentato il modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto già indicato nel precedente punto 16.3..

23. PROCEDURA DI AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE NON POSSEDUTI DAL CONCORRENTE:

- 23.1. Ai sensi dell'**art. 89** del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato, aggregato in rete o in GEIE (definito "soggetto o concorrente ausiliato"), può dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali prescritti al precedente punto **22.** avvalendosi dei requisiti di ordine speciale di un altro soggetto (definito "soggetto ausiliario" o "impresa ausiliaria") che non concorre in gara [tranne per quanto concerne i raggruppamenti temporanei RTI per i quali, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, è ammesso che un soggetto ausiliario partecipi al RTI offerente (e, quindi, sia esso stesso concorrente in soggetto plurisoggettivo) a condizione che l'avvalimento posto in essere da detto ausiliario riguardi un solo operatore economico facente parte del RTI stesso per il divieto posto dall'art. 89, comma 7, del Codice il quale prescrive che non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente].
- 23.2. Il soggetto ausiliario dovrà essere idoneamente qualificato in relazione ai **requisiti di ordine speciale** di cui il concorrente ausiliato necessita (l'ausiliario può avvalere il concorrente ausiliato con le stesse modalità indicate nel precedente punto **22.** e, quindi, mediante idonea **Attestazione SOA**, in corso di validità, nella categoria di opere generali **OG 1 "Edifici civili e industriali"** di cui all'art. 61 ed all'Allegato A del d.P.R. n. 207/2010 e per almeno la **classifica I^** (almeno per un importo fino ad €. 258.000,00).
- 23.3. Il concorrente ausiliato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 23.4. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie per ogni singolo concorrente, mentre per il divieto posto dall'art. 89, comma 7, del Codice, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente in gara; non è consentito che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- 23.5. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione di cui all'Allegato B.1 al d.P.R. n. 207/2010.
- 23.6. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- 23.7. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152.
- 23.8. A tal fine, il concorrente ausiliato deve unire alla documentazione presentata per l'ammissione alla gara, a pena di esclusione, la **documentazione** prescritta dal richiamato art. 89 del Codice, in conformità a quanto prescritto dall'art. 88 del d.P.R. n. 207/2010.
- 23.9. Pertanto, in relazione a quanto indicato al precedente punto 23.4.:
- a) è consentito al concorrente ausiliato (che non possiede, in proprio, i requisiti di ordine speciale prescritti al precedente punto **22.** per ottenere l'ammissione alla gara) l'utilizzo, mediante avvalimento, di più imprese au-

siliarie idoneamente qualificate mediante idonee Attestazioni SOA nella categoria OG1 (è ammesso, cioè, l'avvalimento **plurimo e frazionato** fra due o più soggetti ausiliari per la qualifica del concorrente ausiliato);

- b) non è invece consentito l'avvalimento frazionato dei requisiti di ordine speciale prescritti al precedente punto **22. fra il concorrente e uno o più soggetti ausiliari** in quanto, trattandosi di qualifica alla gara ottenibile con il possesso della **classifica I^A** (classifica minima di Attestazione SOA che ammette alla gara) nell'unica categoria di opere individuata OG1 (categoria prevalente) non può presentarsi l'ipotesi che il concorrente sia qualificato solo parzialmente alla gara (in quanto le opzioni possibili sono solo due: o il concorrente è qualificato del tutto in proprio o, al contrario, non è del tutto qualificato): pertanto, non si presenterà mai l'ipotesi di avvalimento frazionato (per una quota parte) dei requisiti prescritti fra un concorrente ed un ausiliato (non è possibile, cioè, l'integrazione dei requisiti in parte mancanti al concorrente con i requisiti di un ausiliario).

24. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ISCRIZIONE C.C.I.A.A. O REGISTRO ARTIGIANATO) DA POSSEDERE DAL CONCORRENTE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:

- 24.1. I concorrenti, a pena di esclusione, all'atto della presentazione dell'offerta (e all'atto della stipula del contratto d'appalto, nonché per tutta la durata dei lavori), devono essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ottenuti mediante l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (o, se ammissibile, nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato).

25. REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI DA POSSEDERE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

- 25.1. Il concorrente aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto (nonché per tutta la durata dei lavori), deve essere in possesso dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** prescritti dall'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (requisiti di capacità professionale di esecuzione dei lavori in appalto in condizioni di sicurezza per i lavoratori) prescritti a carico del datore di lavoro che esegue attività inerenti i cantieri temporanei e mobili, da verificare dal Responsabile dei Lavori (Responsabile Unico del Procedimento del Committente) in conformità al combinato disposto dello stesso art. 90, comma 9, lett. a) e b) e dell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 [requisiti diversificati sia in funzione del fatto che l'esecutore dei lavori sia una impresa con lavoratori dipendenti o un lavoratore autonomo e sia in funzione del fatto che si tratti di cantiere la cui entità presunta è inferiore (ovvero, pari o superiore) a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano (ovvero comportano) rischi particolari di cui all'Allegato XI allo stesso D.Lgs. n. 81/2008].
- 25.2. Si sottolinea che i suddetti requisiti di idoneità tecnico-professionale prescritti dall'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008, per quanto prescritto dall'**art. 83**, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, non costituiscono requisiti di ammissione alla gara (e, quindi, non costituiscono motivo di esclusione dalla gara qualora non dichiarati o non posseduti dal concorrente alla data di presentazione dell'offerta): in ogni caso, se alla data di stipula del contratto d'appalto (o, eventualmente, al momento della consegna dei lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto) l'aggiudicatario non dimostri al Responsabile dei Lavori (al RUP del Committente) di possederli, non si procederà alla sottoscrizione del contratto stesso (ovvero non si procederà alla consegna dei lavori in via d'urgenza) e, se del caso, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione dell'appalto (in questo caso, il Committente escuterà la garanzia provvisoria presentata in sede di gara, riservandosi altresì di avviare eventuali ulteriori azioni ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016, quali la comunicazione dei fatti all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016).

26. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DICHIARATI DAL CONCORRENTE:

- 26.1. La **verifica** del possesso dei requisiti di **capacità a contrattare** con la P.A. (cd. "requisiti di ordine generale" prescritti dall'**art. 80** del D.Lgs. n. 50/2016, dei requisiti **economico-finanziari e tecnico-professionali** (cd. "requisiti di ordine speciale") prescritti dall'art. 83, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, nonché dall'art. 84, del D.Lgs. n.50/2016 (trattandosi di appalto di lavori di importo superiore ad €. 150.000,00), dei requisiti di **idoneità professionale** prescritti dall'**art. 83**, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, verrà effettuata, in virtù della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 (ed in ragione del combinato disposto degli artt. 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, del D.Lgs. n.50/2016), mediante il cd. "**Sistema AVCpass**" (eventualmente integrato con la richiesta diretta dei certificati, delle dichiarazioni e degli altri **mezzi di prova** indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016) e/o mediante altra idonea procedura, eventualmente integrativa al "**Sistema AVCpass**" (inclusi i **mezzi di prova** indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016), anche prevedendo l'invio, da parte del concorrente da verificare, della documentazione probatoria richiesta dal Responsabile del Procedimento della CUC (RP CUC), nel rispetto del termine perentorio prescritto dallo stesso RP CUC.

- 26.2. Nel caso in cui il RP CUC debba provvedere a richiedere direttamente agli operatori economici da verificare la documentazione probatoria idonea a comprovare il possesso dei requisiti da verificare, si sottolinea che gli operatori stessi dovranno trasmettere detta documentazione alla CUC, a pena di esclusione, entro il **termine perentorio** che lo stesso RP CUC avrà loro fissato.
- 26.3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (trattandosi di procedura di affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata) si precisa che la **verifica** dei requisiti prescritti nel presente invito di gara, ai fini della stipula del contratto, di regola avverrà esclusivamente sull'aggiudicatario. La CUC può comunque estendere le verifiche anche agli altri partecipanti alla gara.

Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

27. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE:

- 27.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara del concorrente, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire all'Ufficio Protocollo della CUC a mezzo **raccomandata a.r.** del servizio postale (con avviso di avvenuto ricevimento da parte della CUC), ovvero (in alternativa) anche mediante **consegna a mano**, entro il termine perentorio delle **ore 13,00 del giorno 12.12.2016 (12 dicembre 2016)**, esclusivamente al seguente indirizzo: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano - Piazza Roosevelt n. 5 - 47841 Cattolica (RN).
- Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste ivi inserite.
- Qualora il concorrente intenda **consegnare a mano** il plico, gli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo della CUC saranno i seguenti: tutti i giorni **dal lunedì al venerdì** (sabato escluso), dalle **ore 08.30 alle ore 13.30**.
- Il personale addetto al ritiro del plico rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico stesso.
- Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta all'Ufficio Protocollo della CUC al di fuori del termine perentorio sopra indicato, anche se sostitutiva di offerta precedente.
- 27.2. Sia nel caso il plico contenente l'offerta e la documentazione di gara venga fatto pervenire a mezzo del servizio postale, sia nel caso venga fatto pervenire mediante consegna diretta a mano, farà fede la data (ed eventualmente l'ora, qualora si tratti dell'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte) stabilita dal timbro a data apposto al momento della ricezione dal competente Ufficio Protocollo della CUC. Pertanto, l'eventuale ritardo nel far pervenire il plico (entro il suddetto termine perentorio) a detto Ufficio Protocollo da parte dell'Ufficio Postale locale non potrà essere ritenuta causa di ammissione alla gara e non darà diritto al concorrente che si trovi in tale situazione di proporre ricorso amministrativo sul procedimento selettivo ovvero di richiedere l'annullamento del procedimento di gara.
- 27.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni della ditta mittente (in caso di impresa singola) ovvero di tutte le ditte mittenti concorrenti (in caso di offerta avanzata da un concorrente in forma plurisoggettiva: raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete] e riportare la seguente dicitura che individui univocamente la gara di cui all'oggetto, incluso il CIG ed il CUP, **«CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO CENTRO DI QUARTIERE CELLA" - CUP: C97B16000280004 - CIG: 6879997122»**.
- 27.4. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno **due buste** a loro volta chiusure e sigillate, recanti all'esterno l'intestazione del mittente e l'indicazione dell'oggetto dell'appalto come indicato al precedente punto 27.3., nonché la dicitura, rispettivamente:
- 27.4.1. **"A - Documentazione amministrativa"** sulla busta contenente la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara del concorrente offerente [**N.B.**: l'erroneo inserimento da parte del concorrente di elementi, indicazioni e riferimenti concernenti il **prezzo offerto** o il **ribasso offerto** sull'importo dei lavori posto a base di gara in uno o più dei documenti da inserire in questa **busta A** secondo quanto indicato al successivo punto **28**. (tali da far comprendere anticipatamente il valore dell'offerta economica presentata), costituirà **immediata causa di esclusione** dalla gara del concorrente stesso, senza alcuna possibilità di attivare il cd. "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016];
- 27.4.2. **"B - Offerta economica"** sulla busta contenente l'offerta economica da produrre esclusivamente mediante "offerta a prezzi unitari" secondo quanto indicato al successivo punto **29**.
- 27.5. La mancata separazione della documentazione necessaria per valutare l'ammissione alla gara del concorrente (da inserire all'interno della busta "A - Documentazione amministrativa") e l'offerta economica (da inserire all'interno della busta "B - Offerta economica"), ovvero l'inserimento di elementi concernenti il **prezzo offerto** o il **ribasso offerto** per l'esecuzione dei lavori in documenti che non siano contenuti nella citata **busta B** dedicata esclusivamente all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione** dalla gara.
- 27.6. Verranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse alla pari o in aumento rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 6.2..

28. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione (fatto salvo il “soccorso istruttorio” di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, ove ammesso), i seguenti documenti:

28.1. **Domanda di partecipazione** alla gara informale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, per l’autentica della firma ivi apposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, comma 1 e 38, comma 3, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (si precisa che per “documento di identità” si intende uno fra quelli indicati dall’art.35, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000).

La domanda di partecipazione alla gara può anche essere sottoscritta anche da un **procuratore ad negotia** del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice), copia autentica o copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, dello stesso d.P.R. n. 445/2000 e succ. modif., della relativa procura notarile, dalla quale si rilevino i poteri di firma del procuratore sottoscrittore.

La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere presentata in carta legalizzata mediante l’apposizione di una **marca da bollo** del valore di **€. 16,00** per ogni quattro facciate ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 4 e 5, nonché dell’art. 2 dell’Allegato A, del d.P.R. 26.10.1972 n. 642.

28.2. **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale il concorrente attesta, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice), di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare dichiara di possedere i **requisiti di ordine generale** ivi previsti, in relazione ai soggetti d’impresa (persone fisiche) indicati nel **comma 3** e, limitatamente alle vigenti norme antimafia contenute nel D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e succ. modif., in relazione ai soggetti d’impresa (persone fisiche e giuridiche) elencati nell’art. 85 dello stesso D.Lgs. n.159/2011 (trattandosi anche di ulteriori soggetti rispetto a quelli richiamati al citato comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per le ditte concorrenti diverse dalle imprese individuali).

N.B.: A tal fine si specifica che, in relazione ai suddetti **soggetti di impresa** per i quali, qualora ne ricorrano le condizioni, valgono i **motivi di esclusione** dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previsti dall’art. 80, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ed in attuazione di quanto indicato nel punto “**3. Le modalità di dichiarazione**” del recente Comunicato del Presidente A.N.AC. del 26.10.2016 (ad oggetto: “*Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.*”), nella **dichiarazione sostitutiva** prescritta al presente punto 28.2. per l’ammissione alla gara dei concorrenti, **NON SARÀ NECESSARIO** che gli offerenti indichino i NOMINATIVI (le complete generalità) dei singoli SOGGETTI DI IMPRESA presi in considerazione dall’art. 80, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (di conseguenza, per il richiamo a detto comma 3, in relazione alle norme antimafia, i soggetti elencati nell’art. 85 del D.Lgs. n.159/2011), per le medesime ragioni motivazionali addotte da A.N.AC.: “... *Nell’ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse,*”; pertanto, la CUC richiederà l’indicazione delle **complete generalità** dei citati soggetti di impresa **ai soli** operatori economici concorrenti nei confronti dei quali si dovranno effettuare le VERIFICHE delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, al fine di comprovarne la veridicità.

In particolare, nella suddetta **dichiarazione sostitutiva si dovrà altresì attestare esplicitamente**, a pena di esclusione dalla gara (fatto salvo il “soccorso istruttorio” di cui all’art. 83, comma 9, del Codice):

28.2.1. se ricorrono le condizioni di ammissione alla gara dell’operatore economico previste dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 che comportano l’inapplicabilità della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera b), dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 [infatti, secondo le norme contenute nei commi 3 e 4, 2° periodo, di detto art. 110, può ottenere l’ammissione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici (comma 3) l’impresa che si trova in **stato di fallimento** e per la quale il **curatore fallimentare**, autorizzato all’esercizio provvisorio, è stato a ciò autorizzato dal giudice delegato ovvero, l’impresa che è già stata ammessa alla procedura di “**concordato con continuità aziendale**” ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267 e succ. modif., mentre, invece, non può ottenere l’ammissione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici (comma 4, 2° periodo) l’impresa che è stata ammessa al “**concordato con cessione di beni**” o l’impresa che ha presentato **domanda di concordato “in bianco**” ai sensi dell’art. 161, comma 6, dello stesso R.D. n. 267/1942 e succ. modif. o l’impresa che non è ancora stata ammessa alla procedura di “**concordato con continuità aziendale**” ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. n.267/1942 o, per finire, l’impresa che si trova in stato di fallimento e per la quale il curatore fallimentare, autorizzato all’esercizio provvisorio, non è stato a ciò autorizzato dal giudice delegato]. In questa eventualità, l’ope-

ratore economico concorrente dovrà, a pena di esclusione (fatto salvo il “soccorso istruttorio” di cui all’art. 83, comma 9, del Codice), allegare alla dichiarazione sostitutiva l’idoneo **atto del Tribunale** competente che dimostra la situazione giuridica che permette l’ammissione del concorrente all’appalto in oggetto. Si rileva, infine, che l’[art. 110](#), comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che l’impresa ammessa al “concordato con continuità aziendale” per essere ammessa all’appalto non necessita di avalimento di requisiti di altro soggetto ai sensi dell’art. 89 del Codice.

28.2.2. se l’impresa concorrente si trova in una delle situazioni elencate nel [comma 11](#) dell’[art. 80](#) del D.Lgs. n.50/2016 che non comportano **motivo di esclusione** dalla gara del concorrente (sebbene l’impresa stessa si trovi in una o più delle cause di esclusione previste dall’[art. 80](#) del D.Lgs. n. 50/2016) in quanto l’impresa stessa è stata sottoposta a **sequestro** o a **confisca** ai sensi dell’art. 12-*sexies* del decreto-legge 08.06.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.08.1992, n. 356 o ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159.

In particolare, qualora il concorrente sia stato sottoposto a **sequestro** o a **confisca** ai sensi delle citate norme e sia stato affidato ad un **custode** o a un **amministratore giudiziario** o a un **amministratore finanziario** e, inoltre, si trovi in una o più delle **cause di esclusione** dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall’[art. 80](#) del D.Lgs. n. 50/2016 (le cause di esclusione, però, dovranno essere riferite al periodo precedente al predetto affidamento), non potendo trovare applicazione i motivi di esclusione dalla gara per il disposto del citato [comma 11](#) dell’[art. 80](#) del D.Lgs. n.50/2016, lo stesso concorrente dovrà **attestare** nella **dichiarazione sostitutiva** da rendere ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445:

- la data in cui il concorrente è stato affidato ad un custode o a un amministratore giudiziario o a un amministratore finanziario (specificando se il concorrente è stato sottoposto a sequestro o a confisca)
- le date in cui si sono verificate i potenziali motivi di esclusione previsti dall’[art. 80](#) del D.Lgs. n.50/2016 (le quali dovranno essersi prodotte in data antecedente al predetto affidamento ad un custode o a un amministratore giudiziario o a un amministratore finanziario)
- la legittimità dell’ammissione alla gara del concorrente in relazione alle attuali condizioni soggettive in cui si trova lo stesso concorrente in riferimento ai motivi di esclusione di cui all’[art. 80](#) del D.Lgs. n.50/2016.

28.2.3. per quanto prescritto dal combinato disposto dell’[art. 80, comma 1, lettera g\) e comma 10](#), del Codice, l’insussistenza di ogni delitto da cui derivi, quale **pena accessoria**, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (secondo detto **comma 10**: “10. *Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.*”) e, in particolare, si dovrà attestare:

- a. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione a seguito dei provvedimenti sanzionatori previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso previsti dalla legge 18.10.2001, n. 383, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-*bis*, comma 14, della citata legge n. 383/01, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito dalla legge 22.11.2002, n. 266;

[ovvero, in alternativa alla precedente lettera b.):

- c. di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso previsti dalla legge 18.10.2001, n. 383 e che alla data di presentazione dell’offerta⁽⁵⁾ è stato concluso il periodo di emersione del lavoro sommerso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-*bis*, comma 14, della citata legge n. 383/01, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito dalla legge 22.11.2002, n. 266;
- d. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione a seguito dei provvedimenti sanzionatori previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198, per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro (è fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta una conciliazione ai sensi degli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 198/2006);
- e. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione a seguito dei provvedimenti sanzionatori previsti dall’art. 36 della legge 20.05.1970 n. 300, per la violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- f. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione a seguito dei provvedimenti interdittivi di cui all’art. 53 “*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*”, com-

ma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e succ. modif. e, quindi *[occorrerà attestare una delle opzioni di seguito riportate in base al caso che ricorre]:*

- dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi della citata norma;

[ovvero]:

- dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi della citata norma;

[ovvero]:

- dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto ai sensi della citata norma;

28.2.4. per quanto prescritto dall'art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, se l'operatore economico concorrente si trova rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una **situazione di controllo** di cui all'art. 2359 del codice civile o in una **qualsiasi relazione**, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, indicando le generalità complete dell'eventuale altro operatore economico nei confronti del quale sussistono tali forme di controllo o collegamento (anche se non partecipante alla gara in oggetto). Pertanto, si dovrà attestare, a seconda della situazione soggettiva del concorrente:

- i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

[oppure, in alternativa]:

- ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

[oppure, in alternativa]:

- iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

28.3. **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale il concorrente, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice):

- a. attesta di essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, dei **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ottenuti mediante l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (o, se ammissibile, nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato), indicando anche gli estremi ed i dati principali di iscrizione in detto Registro (anche in relazione ai dati necessari a questa stazione appaltante al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016).
- b. indica, pertanto, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel cui Registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica;

28.4. **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale il concorrente attesta il possesso, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice), dei **requisiti di ordine speciale** (requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali) ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, nonché dell'art. 84, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto dettagliatamente già indicato al precedente punto 22. e, quindi:

- a) attesta il possesso di idonea **Attestazione SOA** rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie ed importi adeguati a quelli in appalto e, quindi, in relazione a quanto indicato nella **Tabella 1** del precedente punto 6.4., esclusivamente nella categoria di opere generali OG 1 "Edifici civili e industriali" di cui all'art. 61 ed all'Allegato A del d.P.R. n. 207/2010 e per almeno la **classifica I^A** (almeno per un importo fino ad €. 258.000,00). Secondo la libera scelta del concorrente, oltre alla *dichiarazione sostitutiva* suddetta (sempre dovuta), si potrà anche inserire nella **Busta "A - Do-**

documentazione amministrativa” copia autentica o copia conforme all'originale della suddetta **Attestazione SOA**, da produrre ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., alla quale si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, per l'autentica della firma ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 38 del d.P.R. n.445/2000 (si precisa che per “documento di identità” si intende uno fra quelli indicati dall'art. 35, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 445/2000).

È fatta comunque salva la procedura di **avvalimento** dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali da possedere per l'ammissione alla gara, ai sensi dell'art. 89 del Codice, secondo quanto ulteriormente indicato nel precedente punto **23.**

[Documentazione da presentare dalla Ditta concorrente solo qualora si qualifichi, in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali), del tutto, mediante la PROCEDURA DI AVVALIMENTO di cui all'art. 89 del Codice: si vedano i successivi punti 28.5. e 28.6.]:

28.5. **Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale il concorrente attesta, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice), di non possedere in proprio, del tutto, i **requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali** (requisiti di ordine speciale) indicati al precedente punto 28.4., secondo quanto dettagliatamente già indicato al precedente punto **22.** e, pertanto, di **avvalersi** di un'altra impresa idoneamente qualificata (soggetto ausiliario) ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del Codice; in particolare, occorrerà attestare la **misura** dei requisiti speciali di cui il concorrente ausiliato necessita per ottenere la qualifica (che non può che coincidere con il requisito dell'intero importo della categoria prevalente OG1 per quanto indicato nel precedente punto **23.**), le **complete generalità** del soggetto ausiliario ed i requisiti complessivi posseduti dallo stesso ausiliario e la **misura** dei requisiti di cui si avvale il concorrente ausiliato.

Inoltre, essendo anche ammesso l'**avvalimento plurimo** (più soggetti ausiliari che qualificano il concorrente ausiliato), nella dichiarazione occorrerà attestare se ricorrono tali eventualità.

28.6. **Documentazione** prescritta dall'art. 89 del Codice, necessaria a qualificare il concorrente (**soggetto ausiliato**) che sia carente, in tutto, dei requisiti di ordine speciale (requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali) prescritti per l'assunzione dei lavori in appalto, attraverso l'ausilio di un altro soggetto **qualificato** ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 e dell'art. 84 dello stesso Codice (denominato **soggetto ausiliario**) che **“AVVALE”** il concorrente attraverso la procedura di **avvalimento** indicata al precedente punto **23.** [mediante idonea **Attestazione SOA** esclusivamente nella categoria OG1 (esplicitati nel precedente punto **22.**, a cui si rimanda)].

Occorrerà presentare la documentazione prescritta dal combinato disposto dell'art. 89 del Codice e dell'art. 88 del d.P.R. n. 207/2010, a cui si rimanda, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio a **pagamento** ex art. 83, comma 9, del Codice).

In particolare, si dovrà allegare alla documentazione di gara:

- a) l'**Attestazione SOA** rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata, in corso di validità, posseduta dall'impresa ausiliaria (in copia autentica o in copia conforme all'originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., alla quale si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ausiliario), esclusivamente nella **categoria di opere generali OG 1 “Edifici civili e industriali”** e per almeno la **classifica I^A** (almeno per un importo fino ad €. 258.000,00), di cui il concorrente ausiliato si avvale;
- b) una **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una **dichiarazione** sottoscritta dall'**impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) il **contratto**, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

28.7. **Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale il concorrente attesta, se possiede (o meno) i **requisiti abilitativi** prescritti al precedente punto **7.** per l'**esecuzione** delle lavorazioni in appalto relative alle **opere impiantistiche** (elettriche, elettroniche, termiche ed idrauliche rientranti nella definizione delle tre sottocategorie impiantistiche disaggregabili **OS3, OS28 ed OS30**) [requisiti soggettivi professionali - **tecnico-professionali** abilitanti ad eseguire opere impiantistiche, prescritti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti tecnologici (**D.M. 22.01.2008, n. 37** ed ex legge

05.03.1990, n. 46) - necessari per la sola esecuzione di parte dei lavori in contratto e non di ammissione alla gara], dimostrabili mediante il **certificato di iscrizione** nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A..

In particolare, con la suddetta **dichiarazione sostitutiva**, il concorrente dovrà indicare le modalità secondo cui, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno materialmente eseguite dette lavorazioni impiantistiche e, pertanto, se le stesse saranno realizzate direttamente dal concorrente aggiudicatario (nel caso possieda del tutto in proprio i prescritti requisiti abilitativi di cui al **D.M. 22.01.2008, n. 37** ed ex legge 05.03.1990, n. 46) ovvero, qualora non possieda in proprio tali requisiti abilitativi, se le lavorazioni saranno realizzate da **altra ditta** in possesso dei citati requisiti (in qualità di **subappaltatore** o di affidatario di **cottimo fiduciario**, trattandosi di lavorazioni che dal punto di vista degli importi di progetto possono essere interamente subappaltate o affidate a cottimo fiduciario in quanto l'importo complessivo delle tre sottocategorie impiantistiche disaggregabili **OS3, OS28 ed OS30** rientra entro la soglia massima di subappaltabilità di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 così come già indicato al precedente punto 7.1.) ovvero, se saranno realizzate dallo stesso concorrente dichiarante ed aggiudicatario che si avvale dei requisiti abilitativi di altra ditta ausiliaria ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. n. 50/2016 o se ritiene di poter entrare in possesso di tali requisiti abilitativi di cui al **D.M. 22.01.2008, n. 37** ed ex legge 05.03.1990, n. 46 successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e, comunque prima della stipula del contratto d'appalto ovvero prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni (nel rispetto di quanto sia stato ammesso e prescritto al precedente punto 7., a cui si rimanda).

Pertanto, la mancata dichiarazione del possesso di tali **requisiti abilitativi** all'esecuzione delle opere impiantistiche non sarà a pena di esclusione dalla gara (in considerazione che non si tratta di requisiti necessari per l'ammissione alla gara stessa ma requisiti di sola esecuzione), ma qualora il concorrente che **non possiede detti requisiti abilitativi non dichiarasse di subappaltare o di affidare a cottimo le suddette opere impiantistiche** appartenenti alle tre sottocategorie impiantistiche disaggregabili **OS3, OS28 ed OS30**, la CUC provvederà ad attivare il soccorso istruttorio gratuito di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, dovendo conoscere la posizione del concorrente rispetto tali requisiti prima della stipula del contratto d'appalto o, comunque, prima della consegna dei lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto (essendo anche prescritto per l'esecutore il rilascio delle relative **"dichiarazioni di conformità"** di cui all'art. 7 del citato D.M. n. 37/2008).

- 28.8. **Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale il concorrente attesta (fatto salvo il soccorso istruttorio **gratuito** di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, non trattandosi di requisiti di ammissione alla gara ma solo di requisiti di esecuzione), se possiede (o meno) i seguenti **requisiti particolari di esecuzione** dei lavori in appalto, compatibili sia con il diritto comunitario che con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità ed innovazione, prescritti al precedente punto 8.: possesso dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** di cui all'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, richiamati anche al precedente punto 25. (requisiti professionali necessari per l'esecuzione del contratto e non di ammissione alla gara).

In particolare, con la suddetta **dichiarazione sostitutiva**, il concorrente dovrà attestare se lo stesso possiede i **requisiti di idoneità tecnico-professionale** di cui all'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (requisiti di capacità professionale ad eseguire i lavori in appalto in condizioni di sicurezza per i lavoratori) imposti a carico del datore di lavoro che esegue attività inerenti i **cantieri temporanei e mobili** di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modif., i quali saranno verificati dal Responsabile dei Lavori (RUP del Committente) nei confronti dell'aggiudicatario, in conformità al combinato disposto dello stesso art. 90, comma 9, lett. a) e b) e dell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 (requisiti diversificati in funzione di diversi parametri, così come indicato al precedente punto 8., a cui si rimanda).

Pertanto, la mancata dichiarazione del possesso di tali **requisiti di idoneità tecnico-professionale** all'esecuzione delle opere in appalto non è a pena di esclusione dalla gara (in considerazione che non si tratta di requisiti necessari per l'ammissione alla gara stessa ma di sola esecuzione), ma in tal caso la CUC provvederà ad attivare il soccorso istruttorio gratuito di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, dovendo conoscere la posizione del concorrente rispetto tali requisiti prima della stipula del contratto d'appalto o, comunque, prima della consegna dei lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto.

- 28.9. **Documento** denominato **"PASS_{oe}"** di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'ex AVCP (ora A.N.AC.), rilasciato al concorrente dal **"Sistema AVCpass"**, in base al quale la CUC potrà effettuare, in virtù della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in tutto o in parte, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di ordine speciale [ai sensi degli artt. 80 e 83, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016] che i concorrenti devono possedere per l'ammissione alla gara secondo quanto prescritto dalle norme di *lex specialis* contenute nel presente invito a gara.

In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art. 89 del Codice, così come indicato nel precedente punto 23., si dovrà trasmettere anche il **"PASS_{oe}"** relativo all'**impresa ausiliaria**.

Si precisa che, in attuazione di quanto previsto dall'A.N.AC. nel [Parere di precontenzioso n. 165 del 07.10.2015](#) (che conferma quanto affermato da ex AVCP nel [Parere di precontenzioso n. 72 del 28.10.2014](#) riguardante analoga controversia), l'assenza del "PASS_{oe}" nella documentazione trasmessa dal concorrente per l'ammissione alla gara non costituirà causa di esclusione dal procedimento per l'affidamento dell'appalto in oggetto, ma solo qualora occorra verificare il possesso dei requisiti del concorrente che si trova in tale condizione, il RdP della CUC attiverà nei confronti del medesimo concorrente la procedura di **soccorso istruttorio "a titolo gratuito"** (applicando i criteri di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, a cui si rimanda) e, pertanto, il concorrente soccorso sarà tenuto, nel termine previsto dallo stesso RdP, a reperire lo stesso "PASS_{oe}" ed a caricare nel sistema informatico "AVCpass" la documentazione ed i dati idonei affinché questa CUC possa effettuare le verifiche previste dalla legge.

- 28.10. **Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale il concorrente attesta (fatto salvo il soccorso istruttorio **gratuito** ex art. 83, comma 9, del Codice):
- 1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo;
 - 2) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
 - 3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
 - 4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
 - 5) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - 6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- 28.11. **Dichiarazione** (non si tratta di "dichiarazione sostitutiva" ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000) con la quale il concorrente indica le lavorazioni previste in appalto che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, intende eventualmente **subappaltare** o concedere a **cottimo** qualora lo stesso resti aggiudicatario dell'appalto dei lavori in oggetto.

[Dichiarazione da rendere solo qualora la Ditta concorrente sia una micro impresa, ovvero una piccola impresa, ovvero una media impresa (MPMI): si veda il successivo punto 28.12]:

- 28.12. **Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale si deve attestare (fatto salvo il soccorso istruttorio **gratuito** di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, trattandosi di irregolarità inessenziale qualora tale dichiarazione risulti mancante o incompleta) se il concorrente deve essere considerato una **micro impresa** ovvero una **piccola impresa** ovvero una **media impresa (MPMI)** ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06.05.2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20.05.2003) ed ai sensi del [Decreto del Ministero delle attività produttive del 18.04.2005](#) (pubblicato nella G.U.R.I. 12.10.2005, n. 238), anche ai fini di quanto disposto dall'**art. 13, comma 4**, della legge 11.11.2011, n. 180, in relazione al fatto che tale norma prescrive, per le sole **MPMI**, che la **documentazione probatoria dei requisiti di idoneità** previsti dal Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici (ora da intendersi riferiti implicitamente al nuovo codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016), potrà essere richiesta, dalla CUC, alla **sola impresa aggiudicataria** dei lavori in oggetto (anche l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 contiene analogo tenore normativo, in considerazione che trattasi di gara d'appalto esperita mediante "procedura negoziata").
- 28.13. **Documentazione** idonea che comprovi la corretta costituzione della **garanzia provvisoria** (garanzia a corredo dell'offerta) nel rigoroso rispetto di quanto prescritto al precedente punto **20.**, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio **a pagamento** ex art. 83, comma 9, del Codice: si veda il precedente punto 20.9.).
- Tutte le diverse modalità di produzione della **garanzia fidejussoria** (cauzione provvisoria) indicate nel precedente punto 20.1., fra loro del tutto alternative, dovranno essere prodotte con la documentazione di gara **IN ORIGINALE** ovvero, se l'originale della garanzia è stato rilasciato in formato cartaceo, in **copia autentica** all'originale realizzata esclusivamente da un **funzionario pubblico** a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 e succ. modif. con l'apposizione di attestazione di conformità all'originale cartaceo scritta dallo stesso funzionario alla fine della copia [infatti, se l'**originale** della garanzia fidejussoria è stato rilasciato in formato cartaceo dalla società garante, si precisa che **non è ammessa** la copia autentica all'originale mediante il rilascio, da parte del legale rappresentante della Ditta concorrente (ditta interessata), di una *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 che attesti la conformità al documento originale poiché, per quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 18 e 19 e 19-bis, del d.P.R.

n.445/2000 e succ. modif., la garanzia fidejussoria essendo un documento emesso e tenuto da un privato e non costituendo un "documento fiscale" (si vedano gli artt. 19 e 19-bis, del d.P.R. n. 445/00), non ne può essere autenticata la conformità all'originale direttamente dall'interessato].

Qualora, invece, l'originale della **garanzia fidejussoria** (cauzione provvisoria) fosse stato rilasciato alla Ditta concorrente in formato di **documento informatico**, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e succ. modif. (Codice dell'Amministrazione Digitale: di seguito **CAD**) e, in particolare, l'**art. 23** del **CAD** che prevede che "*Le copie su **supporto analogico** (da intendersi su **supporto cartaceo**) di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato" (**comma 1**) e che "*Le **copie** e gli estratti su **supporto analogico** (da intendersi su **supporto cartaceo**) del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico." (**comma 2**): di conseguenza, per quanto ammesso dal **comma 2** di detto **art. 23** del **CAD**, alla stampa cartacea della **garanzia fidejussoria** (stampa analogica) inserita dalla Ditta concorrente nella "**Busta A - Documentazione**" si dovrà allegare una *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/00 dal legale rappresentante della Ditta stessa (o da un suo procuratore) con la quale **si attesti** "... che il documento analogico (copia cartacea) trasmesso è stato prodotto dalla Società garante alla Ditta concorrente in conformità alle modalità previste dall'**art. 23** del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e succ. modif. (Codice dell'Amministrazione Digitale) e che l'originale informatico della garanzia fidejussoria è conservato agli atti della Ditta concorrente e della Società garante."**

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in **contanti** o in **titoli del debito pubblico** (ovvero anche mediante **garanzia fideiussoria** se il contratto di fideiussione presentato con la documentazione di gara non riporti già prestampato, nelle condizioni generali o speciali di fideiussione, il **futuro impegno** di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva prescritta dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016), ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 8, del Codice dovrà essere presentata, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio a **pagamento** ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016: si veda [T.A.R. Genova - sentenza 17.10.2016 n. 1023](#)), anche la **dichiarazione** resa da un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, concernente l'**impegno** a rilasciare la **garanzia definitiva** per l'esecuzione del contratto prescritta in capo all'aggiudicatario dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto indicato al precedente punto 20.6..

[Documentazione da presentare dal concorrente nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata nella misura ridotta di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo una o più delle diverse misure percentuali ivi previste, essendo le stesse cumulabili: si veda il successivo punto 28.14.]:

28.14. **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale il concorrente attesta, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice), quale dei **requisiti soggettivi** previsti dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 possiede (a tal fine si veda il precedente punto 20.8.) e che gli hanno permesso di **ridurre** l'importo della garanzia provvisoria presentata in allegato all'offerta.

28.15. **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice), il concorrente:

- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, e il **domicilio eletto** [con l'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o il numero di telefax] a cui questa stazione appaltante viene autorizzata dal concorrente ad effettuare (ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 del Codice) tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comunicazioni prescritte dal comma 5 dello stesso art. 76);
- b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

La **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** alla gara informale e tutte le **DICHIARAZIONI** sopra indicate dovranno essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto concorrente. Le stesse potranno essere sottoscritte anche da procuratori ad negotia dei legali rappresentati: in tal caso, dovrà essere allegata copia autentica o copia conforme all'originale della relativa procura notarile a dimostrazione dei legali poteri di firma del procuratore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif..

A tal fine, si veda anche il precedente punto "**16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA**" incluso nel precedente "Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori".

La **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** alla gara informale e le **DICHIARAZIONI** tutte sopra indicate (sostitutive e non) da rendere dai concorrenti per l'**ammissione alla gara**, potranno essere redatte (preferibilmente) dal concorrente utilizzando i seguenti **modelli** appositamente predisposti e resi gratuitamente disponibili collegandosi al link www.ftpmisano.it/CentroCella.zip, i quali sono stati così denominati:

- **Allegato 1**: Domanda di partecipazione alla gara;
- **Allegato 2**: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara;
- **Allegato 3**: Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi.

La **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** alla gara informale in precedenza indicata, secondo anche quanto indicato nel precedente punto 16.3., dovrà essere redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "**Allegato 1**: Domanda di partecipazione alla gara".

Tutte le **DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE** in precedenza indicate dovranno essere rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e, secondo anche quanto indicato nel precedente punto 16.3., dovranno essere redatte, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "**Allegato 2**: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara".

La **DICHIARAZIONE** in precedenza indicata sui futuri subappalti o cottimi (si precisa che non si tratta di "dichiarazione sostitutiva" di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000), secondo anche quanto indicato nel precedente punto 16.3., dovrà essere redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "**Allegato 3**: Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi".

Eventualmente, in ALTERNATIVA o ad INTEGRAZIONE dei citati **modelli** denominati **Allegato 1 - 2 - 3** (qualora il concorrente non intendesse impiegarli) è possibile utilizzare il modello denominato **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** previsto dall'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 (anch'esso reso disponibile collegandosi al link www.ftpmisano.it/CentroCella.zip), il quale è conforme al modello approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 05.01.2016 (GUUE L 3/16 del 06.01.2016) nel testo adeguato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti al nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. n. 50/2016 (tale DGUE è anche reperibile, in formato editabile, sul sito informatico di detto Ministero MIT al link <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>), secondo la Circolare MIT del 18.07.2016, n. 3 recante "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*": si sottolinea però che, in tal caso, occorre fare molta attenzione alla corretta e completa compilazione del DGUE medesimo, dovendo il concorrente adattare i campi compilabili elettronicamente ivi riportati alle specifiche norme di **lex specialis** della presente lettera di invito a gara, al fine di non dover incorrere nella procedura di regolarizzazione documentale (soccorso istruttorio) **a pagamento o gratuito** ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice indicata al precedente punto **16** (punti da 16.3. a 16.7.) e al precedente punto **17.**, da attivare dal Responsabile del Procedimento della fase di gara della CUC qualora tale DGUE risulti carente di qualsiasi elemento formale o mancante o incompleto o con irregolarità degli **elementi essenziali** necessari alla CUC per valutare l'ammissibilità alla gara del concorrente.

Si rimanda, infine, anche a quanto ulteriormente e dettagliatamente indicato nel precedente punto 16.3..

29. CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA":

Nella busta "**B – Offerta economica**" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguinte documentazione:

- 29.1. **Dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore avente i legali poteri di firma), da predisporre necessariamente, ed a pena di esclusione, utilizzando la "**Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione dei lavori**" indicata nel successivo punto 29.2. secondo il modello denominato **Allegato 5** contenente l'indicazione del prezzo globale offerto e che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza da interferenze), il quale deve essere inferiore all'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 6.2., espresso in cifre e in lettere ed il conseguente ribasso unico percentuale offerto, anch'esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto importo dei lavori posto a base di gara: in caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, prevale quello in lettere; utilizzando il modello denominato **Allegato 5**, il prezzo globale offerto viene determinato mediante "**offerta a prezzi unitari**", il quale deve essere compilato secondo le modalità previste nel seguito del presente invito di gara.
- 29.2. "**Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione dei lavori**" da predisporre dal concorrente utilizzando esclusivamente il modello denominato **Allegato 5**, completata in ogni sua parte dal concorrente e sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore avente i legali poteri di firma), in base alla quale viene determinato dal medesimo concorrente il prezzo globale offerto nonché i

prezzi unitari offerti per l'esecuzione dei lavori, da reperire dal concorrente con le modalità indicate al precedente punto 16.3. (modello reso disponibile collegandosi al link www.ftpmisano.it/CentroCella.zip).

- 29.3. **Dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore avente i legali poteri di firma), da redigere preferibilmente utilizzando il **modello** appositamente predisposto e reso gratuitamente disponibile collegandosi al link www.ftpmisano.it/CentroCella.zip denominato **“Allegato 6: Dichiarazione di offerta economica relativa ai costi aziendali interni sicurezza”**, con la quale (in relazione al combinato disposto dell'**art. 95**, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'**art. 26**, comma 6, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81), attesta i propri **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui allo stesso D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modif.: in particolare, si deve dichiarare l'importo complessivo stimato dal concorrente dei propri **“COSTI AZIENDALI INTERNI DELLA SICUREZZA”** [detto importo dovrà essere rapportato all'entità ed alle caratteristiche dei lavori in appalto secondo quanto chiarito dall'art. 97, comma 5, lettera **c**), del D.Lgs. n. 50/2016]. I costi aziendali interni della sicurezza non devono risultare inferiori (tenendo conto del ribasso percentuale offerto in relazione all'importo dei lavori posto a base di gara) ai livelli minimi che le normative vigenti e i relativi adempimenti impongono all'operatore economico concorrente.
- 29.4. L'offerta economica (da redigere, come sopra prescritto, utilizzando esclusivamente il modello denominato **Allegato 5** contenente la **“Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione dei lavori”**) deve essere presentata in carta legalizzata mediante l'apposizione di una **marca da bollo** del valore di **€ 16,00** per ogni quattro facciate formato A4, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 4 e 5, nonché dell'art. 2 dell'Allegato A, del d.P.R. 26.10.1972 n. 642. La **dichiarazione** con cui si devono attestare i “Costi aziendali interni della sicurezza” indicata al precedente punto 29.3. non deve essere presentata in carta legalizzata.
- 29.5. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, non potranno essere regolarizzate con la procedura di **“soccorso istruttorio”** la mancanza, l'incompletezza e ogni altra **irregolarità essenziale** degli elementi afferenti all'**offerta economica**, ma solo ed eventualmente le mancanze o le incompletezze degli **elementi inessenziali** dell'offerta stessa, i quali, se regolarizzati, non vanno ad alterare la “par condicio” fra i concorrenti in gara. In tal caso non sarà dovuto il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dallo stesso comma 9, indicata nel precedente punto **17.**, sottopunto 17.2..
- 29.6. Si rimanda, infine, anche a quanto ulteriormente e dettagliatamente indicato in relazione alla predisposizione dell'offerta economica nei precedenti punti 16.3. e 16.4..

30. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PLURISOGGETTIVI [art. 45, comma 2, lett. d) e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016] DI CONSORZI DI COOPERATIVE, DI CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E DI CONSORZI STABILI [art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016]:

- 30.1. Nel caso il plico contenente la documentazione per l'ammissione alla gara (**busta A**) e l'offerta economica (**busta B**) venga presentata da un soggetto concorrente in **forma plurisoggettiva** [raggruppamenti temporanei di operatori economici, consorzi ordinari ai sensi dell'art. 2602 del codice civile e aggregazioni di imprese di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016] di tipo orizzontale (si rammenta che, secondo quanto già indicato al precedente punto **10**. non è ammesso alla gara il concorrente plurisoggettivo di tipo verticale o misto non essendo individuate nel presente appalto categorie di opere scorporabili) la documentazione da presentare dal concorrente plurisoggettivo dovrà essere conforme a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016, norme ancora vigenti del d.P.R. n. 207/2010 e restanti vigenti disposizioni attinenti) e la **MODULISTICA** da utilizzare dal concorrente plurisoggettivo dovrà essere autonomamente predisposta dallo stesso, nel rispetto dei principi fissati con le norme di **lex specialis** riportate nella presente lettera di invito, anche sulla base dei contenuti riportati nei **modelli** indicati nel precedente punto 16.3. e predisposti da questa CUC per la presentazione della **domanda di partecipazione** alla gara e delle varie **dichiarazioni** da presentare in gara dal concorrente singolo per ottenerne l'ammissione.
- 30.2. In particolare:
- 30.2.1. La **domanda di partecipazione** alla gara (redatta sul modello **Allegato 1** o in alternativa o ad integrazione, redatta sul **DGUE**), a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016):
- nel caso di concorrente plurisoggettivo già costituito prima della gara ai sensi all'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere sottoscritta dal **legale rappresentante** (o da un suo procuratore avente i poteri di firma) dell'impresa offerente che riveste il ruolo di mandataria capogruppo nel RTI o che rappresenta legalmente il concorrente plurisoggettivo (in forma di consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o di aggregazione di imprese di rete);
 - nel caso di concorrente plurisoggettivo non ancora costituito prima della gara ai sensi all'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo pro-

curatore avente i poteri di firma) di **tutti i soggetti** che costituiranno, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, il raggruppamento o il consorzio o l'aggregazione di rete;

- in particolare, nel caso di **aggregazioni di imprese di rete**:

a) se la rete è **dotata** di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, la **domanda di partecipazione** alla gara deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di **organo comune**;

b) se la rete è **dotata** di un organo comune con potere di rappresentanza **ma è priva** di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, la **domanda di partecipazione** alla gara deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di **organo comune** nonché da **ognuna delle imprese** aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è **dotata** di un organo comune **privo** del potere di rappresentanza o se la rete è **sprovvisata** di organo comune, ovvero, se l'organo comune è **privo** dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria capogruppo, la **domanda di partecipazione** alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di **mandataria capogruppo**, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi dopo l'aggiudicazione dell'appalto, da **ognuna delle imprese** aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

30.3. I concorrenti in raggruppamento temporaneo **già costituiti** prima della gara devono includere nella documentazione da inserire nella "busta A - Documentazione", a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art.83, comma 9, del Codice), il **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario (capogruppo), delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti; per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti raggruppati temporaneamente secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione del Committente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

30.4. I concorrenti in consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. **già costituiti** prima della gara devono includere nella documentazione da inserire nella "busta A - Documentazione", a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art.83, comma 9, del Codice), l'**atto costitutivo** e lo **statuto** del consorzio ordinario, in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-*bis*, del d.P.R. 28.12.2000, n.445 e succ. modif., con indicazione del soggetto designato quale concorrente capogruppo (mandatario), nonché la **dichiarazione** con cui si indica la quota di partecipazione al consorzio ordinario e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati; per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti in consorzio ordinario secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione del Committente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

30.5. I concorrenti in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. **non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, devono includere nella documentazione da inserire nella "busta A - Documentazione", a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art.83, comma 9, del Codice), una **dichiarazione** attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (concorrente mandatario);

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari;

c. la quota di partecipazione al raggruppamento e al consorzio ordinario, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati; per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti raggruppati temporaneamente o in consorzio ordinario secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione del Committente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

30.6. I concorrenti in **aggregazione di rete**, se la rete è **dotata** di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10.02.2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33, devono includere nella documentazione da inserire nella "busta A - Documentazione", a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art.83, comma 9, del Codice):

- a. copia autentica o copia conforme del **contratto di rete** ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-*bis*, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*" (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b. **dichiarazione**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi **per quali imprese** la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- c. **dichiarazione** che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete; per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti aggregati in rete secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
- 30.7. I concorrenti in **aggregazione di rete**, se la rete **è dotata** di un organo comune con **potere di rappresentanza**, **ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10.02.2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33, devono includere nella documentazione da inserire nella "busta A - Documentazione", a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art.83, comma 9, del Codice):
- a. copia autentica o copia conforme del **contratto di rete** ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-*bis*, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (capogruppo), con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- b. **dichiarazione** che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete; per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti aggregati in rete secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
- 30.8. I concorrenti in **aggregazione di rete**, se la rete **è dotata** di un organo comune **privo del potere di rappresentanza** o se la rete **è sprovvista** di organo comune, ovvero, se l'organo comune **è privo dei requisiti di qualificazione** richiesti, devono includere nella documentazione da inserire nella "busta A - Documentazione", a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice):
- a. copia autentica o copia conforme del **contratto di rete** ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-*bis*, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria (capogruppo), recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete; per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti aggregati in rete secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
- [oppure, in alternativa]:*
- b. copia autentica o copia conforme del **contratto di rete** ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-*bis*, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le **dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (soggetto mandatario);
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese di rete che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete; per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti aggregati in rete secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione del Committente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
- 30.9. I concorrenti costituiti da **consorzi stabili**, **consorzi di cooperative** e **consorzi di imprese artigiane** [art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice] devono includere nella documentazione da inserire nella "busta A - Documentazione", a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice):
- a. l'**atto costitutivo** e lo **statuto** del consorzio, in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., con indicazione delle imprese consorziate;
 - b. **dichiarazione** con la quale si indica, il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
 - c. **dichiarazione** con la quale l'**impresa consorziata** (per la quale il consorzio concorre) attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dei requisiti di idoneità professionale prescritti dall'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di idoneità tecnico-professionale prescritti dall'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81; **non occorre**, invece, che il **consorziato** per il quale il consorzio concorre sia in possesso dei requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, nonché all'art. 84, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto la qualifica rispetto a tali requisiti deve essere soddisfatta **unicamente** dal consorzio concorrente (pertanto, nessuna *dichiarazione sostitutiva* dovrà essere resa in sede di gara dal consorziato per il quale il consorzio concorre rispetto a detti requisiti di ordine speciale).

31. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

31.1. Operazioni di gara:

- 31.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Centrale Unica di Committenza (CUC) costituita fra i Comuni di Cattolica (ente capofila), Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano, con sede c/o il Comune di Cattolica, Piazza Roosevelt n. 5 - 47841 Cattolica (RN), il **giorno 13.12.2016, alle ore 9,00**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
- 31.1.2. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo sempre presso la suindicata sede della CUC: le date delle eventuali sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti, almeno n. 2 (due) giorni prima della data fissata per la seduta, mediante pubblicazione nel "profilo di committente" indicato nel precedente punto 1..
- 31.1.3. Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata all'interno della **busta "A - Documentazione amministrativa"**, secondo le modalità indicate al successivo punto 31.2..
- 31.1.4. In seguito, il soggetto deputato all'espletamento della gara, in corso di gara (ma solo qualora ricorrano particolari necessità, in quanto l'art. 36, comma 6, del Codice, dispone che **in caso di procedura negoziata** la verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dai concorrenti avviene esclusivamente sull'**aggiudicatario** e, quindi, alla conclusione delle procedure di gara) procederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei concorrenti indicati nei precedenti punti 11.1. e 11.2. (nel rispetto di quanto indicato al precedente punto "**26. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DICHIARATI DAL CONCORRENTE**"), ai sensi della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (ed in ragione del combinato disposto degli artt. 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016), eventualmente anche limitatamente alla visione dei dati riportati nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. di cui all'art. 213, comma 10, dello stesso Codice.
- 31.1.5. Successivamente [dopo aver eventualmente **escluso** gli eventuali concorrenti che non abbiano confermato il possesso dei requisiti di ammissione alla gara e, se del caso (se i concorrenti hanno reso false dichiarazioni o falsa documentazione), dopo aver segnalato i fatti all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'eventuale iscrizione dei fatti riscontrati nel Casellario Informatico di cui

all'art. 213, comma 10, del Codice e per l'applicazione delle sanzioni eventuali da parte di A.N.AC.), in seduta pubblica, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura delle **buste "B - Offerta economica"** contenenti le vere e proprie offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

31.1.6. Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un **unico centro decisionale**, procederà ad **escludere** i concorrenti che le hanno presentate [causa di esclusione dalla gara prevista dall'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016].

31.1.7. Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, successivamente [qualora il numero delle offerte valide ed ammesse sia almeno pari a n. 10 (dieci)], all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, applicando uno dei metodi di calcolo matematico indicati nelle lettere da a) ad e), dello stesso comma 2, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice e per quanto indicato al precedente punto **15.** Qualora il numero delle offerte ammesse in gara risulti inferiore a n. 10 (dieci), l'appalto sarà aggiudicato all'offerta economica che avrà presentato il maggior ribasso percentuale, fatta comunque salva la possibilità ammessa dall'**art. 95**, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 di **escludere** quelle offerte che non risultino convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto ovvero, di **non procedere** all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna delle offerte in gara risultino convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto.

31.1.8. All'esito della valutazione delle offerte economiche (inclusa la valutazione delle offerte anomale ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del Codice e di quanto indicato nel precedente punto **15.**), il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

31.1.9. Sul concorrente aggiudicatario dell'appalto, successivamente, verranno eseguite le verifiche del possesso dei requisiti di ammissione indicati nei precedenti punti 11.1. e 11.2. (nel rispetto di quanto indicato al precedente punto **"26. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DICHIARATI DAL CONCORRENTE"**) e di quanto indicato al precedente punto 31.1.4..

31.1.10. All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

31.2. **Modalità di verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa":**

31.2.1. Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella **busta "A - Documentazione amministrativa"**, procede:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi fra società cooperative e consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- d) ad effettuare, solo qualora ricorra il caso, la verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei concorrenti indicati nei precedenti punti 11.1. e 11.2., secondo quanto indicato nel precedente punto 31.1.4..
- e) nella verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle **buste A** prescritta per l'ammissione dei concorrenti alla successiva fase finale di gara, si applicheranno i principi relativi al cd. **soccorso istruttorio** "a pagamento" ovvero "a titolo gratuito" di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, secondo quanto già specificato nei precedenti punti **16.** (da 16.3. a 16.7.) e **17.**, a cui si rimanda.

Qualora il **soccorso istruttorio** riguardi l'applicazione della procedura "a pagamento" per mancanze e/o irregolarità relative a carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e ogni altra **irregolarità essenziale** degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo (**DGUE**) di cui all'art. 85 del Codice (e, di conseguenza, dei modelli di dichiarazione richiamati nel presente invito che sostituiscono od integrano il **DGUE**), il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine assegnato dal RdP della CUC [il termine non potrà essere superiore a n. 10 (dieci) giorni] rendere, integrare o regolarizzare la domanda e/o le dichiarazioni necessarie (secondo le istruzioni fornite dallo stesso RdP della

CUC, che indicherà anche chi siano i soggetti che le devono rendere); contestualmente alla prova di avvenuta regolarizzazione documentale, il concorrente soccorso dovrà presentare, a pena di esclusione, il documento in originale che comprovi l'avvenuto pagamento della **sanzione pecuniaria** prevista dall'art. 83, comma 9, del Codice, stabilita nella misura indicata nel precedente punto 17.2..

La sanzione pecuniaria sarà dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione della documentazione: pertanto, qualora il concorrente decida di non regolarizzare la documentazione nel termine fissato, non sarà tenuto a versare alcuna sanzione ma sarà prontamente escluso dalla gara.

Qualora, invece, le irregolarità e le omissioni riscontrate nella documentazione amministrativa presentata dal concorrente risultassero **non essenziali** o **non indispensabili**, la CUC con la medesima procedura ne richiederà comunque la regolarizzazione (qualora lo ritenga necessario), ma non applicherà alcuna sanzione pecuniaria.

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:

32.1. Tutte le controversie derivanti dal contratto d'appalto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Rimini (foro del luogo in cui si perfeziona il contratto), rimanendo quindi esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del Codice.

33. PROCEDURE DI RICORSO AMMINISTRATIVO:

33.1. Avverso il presente invito di gara o i provvedimenti ritenuti lesivi, può essere proposto ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Bologna (BO), nel rispetto di quanto segue:

- a) il ricorso deve essere notificato a questa CUC e agli eventuali controinteressati entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni e deve essere depositato alla segretaria del suindicato T.A.R. entro i successivi n. 15 (quindici) giorni;
- b) il suindicato termine di n. 30 (trenta) giorni per la notifica del ricorso decorre:
 - dalla ricezione della presente lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul "profilo di committente" della CUC del provvedimento che determina le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento dell'appalto e delle ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali che hanno comportato l'esclusione di concorrenti (per il combinato disposto dell'art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 e dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016);
 - dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto prevista dall'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) per i soggetti diversi dai concorrenti sono fatti salvi i diversi termini indicati nell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, a cui si rimanda.

34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

34.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e succ. modif., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente invito di gara.

Il Responsabile del Procedimento della CUC
Dott.ssa Claudia M. Rufer

(NOTE relative alla presente LETTERA DI INVITO a gara informale):

- (1) Si rammenta che i **requisiti di ammissione** alla gara devono essere posseduti dai concorrenti alla **data di presentazione dell'offerta** (la fissazione, alla data di presentazione dell'offerta, entro la quale i concorrenti devono possedere i requisiti di ammissione alla gara, è stata a suo tempo confermata dall'ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture: in particolare, per i "requisiti di ordine generale" si veda il punto "2. Inquadramento generale", sottopunto "Possesso dei requisiti" della [Determinazione ex AVCP n. 1 del 11-1-2010](#) mentre per i "requisiti di ordine speciale" si veda il punto "2.2 Requisiti speciali di partecipazione" della [Determinazione ex AVCP n. 4 del 10-10-2012](#)) e, ovviamente, devono poi essere posseduti dal concorrente aggiudicatario anche alla **data di stipula del contratto d'appalto**; si rammenta, inoltre, che i **requisiti di ammissione** alla gara includono: **a)** i requisiti di **ordine speciale** (economico-finanziari e tecnico-professionali) prescritti dal combinato disposto degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 trattandosi di lavori di importo posto a base di appalto superiore ad €. 150.000,00 - **b)** i requisiti di **ordine generale** (di capacità giuridica a contrattare con la P.A.) prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle restanti norme vigenti che prevedono ulteriori **cause di esclusione** dalla partecipazione alle procedure per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, secondo anche quanto esplicitato dall'art. 80, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n.50/2016 - **c)** i requisiti di **idoneità professionale** prescritti dall'art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.